

CCXCVIII.

TORNATA DEL 3 MAGGIO 1913

Presidenza del Vice-presidente BLASERNA

Sommario. — Comunicazioni (pag. 10290) — Congedo (pag. 10290) — Approvazione, senza discussione, dei seguenti disegni di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 113,428.72, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12 concernenti spese facoltative » (N. 962) (pag. 10290); « Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 1588.27 per provvedere al saldo di spese residue obbligatorie, inscritte nel conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 963) (pag. 10291); « Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 61,711.32 per provvedere al saldo di spese residue facoltative inscritte nel conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 964) (pag. 10291); « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 11,450,760, verificatesi sulle assegnazioni di taluni capitoli del bilancio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 965) (pag. 10293) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 984), parlano il relatore, senatore Mazziotti (pag. 10297) e l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 10296) — Approvati gli articoli, il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Presentazione di disegni di legge (p. 10303) — Il relatore, senatore Mazziotti riferisce sul coordinamento del disegno di legge: « Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale del 31 maggio 1908, n. 268 » (N. 935-A) (pag. 10303) — Le proposte di coordinamento sono approvate — Votazione a scrutinio segreto (pag. 10304) — Presentazione di una relazione — Nella discussione generale del disegno di legge: « Protezione del bacino idrologico di Montecatini » (N. 916-A) parlano i senatori Santini (pag. 10305), Gui, relatore (pag. 10306), e i ministri di agricoltura, industria e commercio (pag. 10306) e delle finanze (pag. 10307) — Chiusa la discussione generale, si approva un ordine del giorno dell'Ufficio centrale (pag. 10307) — Si procede alla discussione degli articoli — L'art. 1 è approvato con un emendamento proposto dal senatore Grocco (pag. 10308) e accettato dal relatore (pag. 10308) e dal ministro delle finanze (pagina 10308) — Si approvano i successivi articoli fino al 7 — Sull'art. 8 fa osservazioni il senatore Maurigi (pag. 10309, 10311) al quale rispondono il senatore Gui, relatore (pagina 10310, 10311) e il ministro delle finanze (pag. 10310, 10311) — È approvato — Si approva l'art. 9 — L'art. 10 è approvato con un emendamento del senatore Grocco (pagina 10312) — Approvati i due ultimi articoli, il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Nella discussione generale del disegno di legge: « Concessione a privati del servizio di recapito (per espresso) delle corrispondenze epistolari nelle località di loro prove-

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1913

nienza» (N. 960) parlano il relatore, senatore Maurigi (pag. 10313) e il ministro delle poste e dei telegrafi (pag. 10312) — Chiusa la discussione generale si approvano gli articoli del disegno di legge — È aperta la discussione generale sul disegno di legge: « Sul conferimento della libera docenza » (N. 947-A) — Parlano i senatori Polacco (pag. 10314), Fodà (pag. 10320), Mazzoni (pag. 10322), e Di Camporeale, relatore (pag. 10324) — Il seguito della discussione è rinviato alla successiva seduta — Risultato di votazione.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio ministro dell'interno ed i ministri del tesoro, delle finanze, dell'istruzione pubblica, di agricoltura, industria e commercio e delle poste e telegrafi.

BISCARETTI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Il sindaco di Treviglio ringrazia, con telegramma, il Senato per la parte presa al lutto che ha colpito quella cittadinanza per la morte del senatore Engel.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Zappi chiede un congedo di un mese per motivi di salute. Se non vi sono osservazioni in contrario, tale congedo s'intenderà concesso.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 113.428.72 verificatesi nelle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12, concernenti spese facoltative » (N. 962).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 113,428.72 verificatesi nelle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12, concernenti spese facoltative ».

Prego l'on. senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge.

(V. Stampato N. 962).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno

chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 1205.70 verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 43: « Opere idrauliche di prima categoria - Competenze al personale addetto alla sorveglianza dei lavori di manutenzione e riparazione », dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 16,205.90 verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 46: « Opere idrauliche di seconda categoria - Competenze al personale addetto alla sorveglianza dei lavori di manutenzione e riparazione », dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 20,930.89 verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 50: « Competenze al personale idraulico subalterno, dovute a termini del regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di prima e seconda categoria e pei servizi normali in esso indicati - Sussidi al personale in servizio ed a quello non più appartenente all'Amministrazione », dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 168.35 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 88: « Opere idrauliche di seconda categoria nelle provincie venete e di Mantova - Manutenzione e riparazione », dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 9327.67 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 89: « Opere idrauliche di seconda categoria nelle provincie venete e di Mantova - Competenze al personale addetto alla sorveglianza dei lavori di manutenzione e riparazione », dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 38,652.81 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 90: « Competenze al personale idraulico subalterno delle provincie venete e di Mantova, dovute a termini del regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di prima e seconda categoria e pei servizi normali in esso indicati - Sussidi », dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 26,937.40 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 92: « Spese pel servizio di piena e spese causali pel servizio delle opere idrauliche di prima e seconda categoria e di altre categorie per la parte a quelle attinente nelle provincie venete e di Mantova », dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 1587.27 per provvedere al saldo di spese residue obbligatorie, iscritte nel conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 963).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 1587.27 per provvedere al saldo di spese residue obbligatorie, iscritte nel conto consuntivo del Ministero dei lavori per l'esercizio finanziario 1911-12 ».

Ne do lettura:

Articolo unico.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1587.27 al capitolo n. 238-bis: Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 29 « Spese di liti e per arbitraggio (Spesa obbligatoria) », dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1910-911 e retro, per provvedere al saldo dell'eccedenza d'impegni verificatasi nelle spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1911-12.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 61,711.32 per provvedere al saldo di spese residue facoltative iscritte nel conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 964).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 61,711.32 per provvedere al saldo di spese residue facoltative iscritte nel conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 964).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa. Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 20,005.44 inscritta al capitolo n. 238-*ter*: Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 34 « Manutenzione di strade e ponti nazionali, sgombro di nevi, di materie franate o trasportate dalle piene; lavori per impedire interruzioni di transito e per riparare e garantire da danni le strade e i ponti nazionali - Spese per il servizio delle Regie Trazzere », dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1910-11 e retro, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 7,399.24, inscritta al capitolo n. 238-*quater*: Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 38 « Indennità a diversi comuni per la manutenzione di tronchi di strade nazionali che ne attraversano gli abitati, a mente dell'art. 41 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F », dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1910-11 e retro, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 46.67 inscritta al capitolo n. 238-*quinquies*: Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 42 « Opere idrauliche di prima categoria - Manutenzione e riparazione », dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1910-11 e retro, per provvedere al saldo delle

eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 4,405.47 inscritta al capitolo n. 238-VI: Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 45 « Opere idrauliche di seconda categoria - Manutenzione e riparazione », dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1910-11 e retro, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 750.82 inscritta al capitolo 238-VII: Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 50 « Spese per servizio di piena e spese casuali pel servizio delle opere idrauliche di prima e seconda categoria e di altre categorie per la parte a quelle attinenti », dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1910-11 e retro, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 8,380.50 inscritta al capitolo n. 238-VIII: Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 60 « Manutenzione e riparazione dei porti », dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1910-11 e retro, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 317.55 inscritta al capitolo n. 238-IX: Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 61 « Escavazione dei porti », dello stato di previ-

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1913

sione della spesa dell'esercizio finanziario 1910-1911 e retro, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 8.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 7,521.84 inscritta al capitolo n. 238-x: Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 65 « Manutenzione, riparazione, illuminazione e rinnovazione di apparecchi di fari e fanali », dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1910-11 e retro, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 9.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 4,059.58 inscritta al capitolo n. 238-xi: Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 18 « Opere idrauliche di prima categoria nelle provincie Venete e di Mantova - Manutenzione e riparazione », dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1910-11 e retro, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 10.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 6,301.17 inscritta al capitolo n. 238-xii: Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 80 « Opere idrauliche di seconda categoria nelle provincie Venete e di Mantova - Manutenzione e riparazione », dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1910-1911 e retro, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 11.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 2,523.04 inscritta al capitolo n. 238-xiii: Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 83 « Spese pel servizio di piena e spese casuali pel servizio delle opere idrauliche di prima e di seconda categoria e di altre categorie per la parte a quella attinente nelle provincie Venete e di Mantova », dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1910-11 e retro, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 12,450,760 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli del bilancio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 965).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 12,450,760 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli del bilancio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 965).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 8,603.70 sull'assegnazione del capitolo n. 2 « Direzione generale - Forniture, spese ed acquisti » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 43,108.71 sull'assegnazione del capitolo n. 3 « Approvvigionamenti e magazzini - Personale » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 195,687.49 sull'assegnazione del capitolo n. 4 « Approvvigionamenti e magazzini - Forniture, spese ed acquisti » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 1,243,251.86 sull'assegnazione del capitolo n. 6 « Servizio del movimento e traffico - Forniture, spese ed acquisti » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 6,056.88 sull'assegnazione del capitolo n. 9 « Servizio commerciale e controllo prodotti - Forniture, spese ed acquisti » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 742 sull'assegnazione del capitolo n. 13 « Servizio della navigazione - Indennizzi » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 213,449.03 sull'assegnazione del capitolo n. 16 « Servizio della trazione e del materiale rota-

bile - Personale » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 8.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 2,011,743.84 sull'assegnazione del capitolo n. 18 « Manutenzione del materiale rotabile » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 9.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 599,543.57 sull'assegnazione del capitolo n. 19 « Servizio del mantenimento e sorveglianza - Personale » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 10.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 671,090.51 sull'assegnazione del capitolo n. 21 « Manutenzione della linea » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 11.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 79,281.23 sull'assegnazione del capitolo n. 23 « Navigazione dello stretto di Messina - Forniture, spese ed acquisti » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 12.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 88,571.42 sull'assegnazione del capitolo n. 25 « Spese generali dell'Amministrazione - Forniture, spese ed acquisti » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 13.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 1,145.12 sull'assegnazione del capitolo n. 26 « Imposte e tasse » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 14.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 134,037.01 sull'assegnazione del capitolo n. 27 « Contributo al fondo pensioni e sussidi » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 15.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 117,348.42 sulla assegnazione del capitolo n. 28 « Spese per assenti e indennità diverse al personale » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 16.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 452.06 sull'assegnazione del capitolo n. 29 « Assenti di esonero » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 17.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 1,663.34 sull'assegnazione del capitolo n. 32 « Spese per il terremoto 1908 » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 18.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 4,945.83 sull'assegnazione del capitolo n. 34 « Spese giudiziali e contenziose » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 19.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 26,361.93 sull'assegnazione del capitolo n. 35 « Affitto, adattamento e riparazione di locali privati per uso di ufficio e di magazzino » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 20.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 362,166.41 sull'assegnazione del capitolo n. 36 « Indennizzi per danni alle persone ed alla proprietà a causa dell'esercizio od in seguito ad infortuni » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 21.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 11,226.74 sull'assegnazione del capitolo n. 37 « Provvigione alle agenzie italiane ed estere per la vendita di biglietti di viaggio » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 22.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 42,861.85 sull'assegnazione del capitolo n. 38 « Spese per la sorveglianza dei trasporti » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 23.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 55,524.85 sull'assegnazione del capitolo n. 40 « Compensi alle ferrovie estere per il servizio dei loro treni, fra le stazioni internazionali ed il confine » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio 1911-12.

(Approvato).

Art. 24.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 478,213.15 sull'assegnazione del capitolo n. 41 « Spese eventuali » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 25.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 90,940.51 sull'assegnazione del capitolo n. 42 « Servizi accessori ad impresa od in economia » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 26.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 9,148.44 sull'assegnazione del capitolo n. 44 « Annualità per la ricostituzione in cinquanta anni dei capitali mutuati sul fondo pensioni e sussidi per acquisto e costruzione di case economiche per i ferrovieri » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 27.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 350,284.22 sull'assegnazione del capitolo n. 45 « Lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 28.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 2,046,650.94 sull'assegnazione del capitolo n. 50 « Interessi sulle somme pagate dal Tesoro con mezzi ordinari di tesoreria » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 29.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 388,191.60 sull'assegnazione del capitolo n. 56

« Restituzione di multe inflitte per ritardata consegna di materiali o per ritardata ultimazione di lavori » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 30.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 3,168,467.34 sull'assegnazione del capitolo n. 62 « Acquisto di materiale rotabile » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 984).

PRESIDENTE. Ora viene il disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1912-13 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 984).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Dichiaro di esser lieto della lode dell'Ufficio centrale, lode che riguarda i miei predecessori, e le persone preposte alla costruzione del nuovo palazzo del Ministero di agricoltura; il palazzo è costato relativamente poco e la somma preventivata si è trovata corrispondente alle spese effettive.

Debbo poi chiarire che i fondi che si sono richiesti in questo disegno di legge servono per completare lavori resi necessari dalla co-

struzione. Essendo rimasta una vasta area in cui sono i cantieri di costruzione ed essendo rimasto il palazzo del museo agrario a livello assai differente, è stato necessario provvedere con nuovi mezzi; e per lo stesso palazzo del Ministero sono necessarie alcune opere di finimento e di adornamento, che non potevano essere previste perchè si tratta di opere che in gran parte non potevano formare oggetto di previsione. Ora, completato con opere nuove il palazzo del Ministero, sistemato ai nuovi scopi il palazzo dell'attuale museo agrario, sistemate le aree, il Ministero di agricoltura, industria e commercio avrà sede conveniente e decorosa.

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *relatore*. La Commissione di finanze ringrazia l'on. ministro dei chiarimenti dati. La Commissione ha tenuto a promuoverli affinchè la lettura di queste cifre di maggiori spese non turbasse la legittima soddisfazione che dobbiamo avere pel modo come sono procedute le cose nella costruzione del nuovo palazzo del Ministero di agricoltura, industria e commercio, cioè senza oltrepassare di un centesimo le previsioni e senza dar luogo a nessuna contestazione.

La Commissione di finanze teneva a che ciò fosse noto al Senato.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 880,451.29 e le diminuzioni di stanziamento per eguale somma sui capitoli dello stato di previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1912-13, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

È pure approvata la variante di denominazione pel capitolo 170 di cui alla tabella medesima.

(Approvato).

Art. 2.

Il capitolo aggiunto n. 231 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio pel 1912-13 intitolato: « Spesa pel censimento speciale degli opifici e delle imprese industriali (legge 8 maggio 1910, n. 212) », è soppresso e le spese ad esso imputate al pari dei fondi disponibili sono trasportate al capitolo n. 230, relativo alle spese pel censimento generale della popolazione del Regno, del quale la dizione resta così stabilita: « Spese per il censimento generale della popolazione del Regno e pel censimento speciale degli opifici e delle imprese industriali (legge 8 maggio 1910, n. 212) ».

(Approvato).

Tabella delle maggiori assegnazioni e delle diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1912-913.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n.	1. Personale di ruolo, delle categorie transitorie degli ufficiali d'ordine e di scrittura e degli inservienti per l'Amministrazione centrale - Stipendi ed assegni (Spese fisse). L.	6,000 »
»	2. Indennità di residenza in Roma al personale di ruolo e delle categorie transitorie degli ufficiali d'ordine e di scrittura e degli inservienti (Spese fisse) . »	1,000 »
»	7. Compensi per lavori straordinari di qualsiasi natura, compresa la copiatura, e per lavori e servizi speciali da corrispondersi agli impiegati, uscieri ed inservienti di ruolo, straordinari ed avventizi dell'Amministrazione centrale e provinciale - Indennità speciale all'incaricato della biblioteca della Direzione generale della statistica »	44,125 »
»	8. Indennità di tramutamento agli impiegati e funzionari in genere dell'Amministrazione centrale e provinciale »	15,000 »
»	9. Sussidi ad impiegati, uscieri ed inservienti di ruolo, straordinari ed avventizi, dell'Amministrazione centrale e provinciale e loro famiglie »	5,000 »
»	10. Sussidi ad impiegati, uscieri ed inservienti bisognosi, già appartenenti all'Amministrazione centrale e provinciale e loro famiglie. »	1,400 »
»	11. Medaglie di presenza, rimborso di spese di viaggio e diarie ai membri ed ai segretari delle Commissioni, dei Consigli e dei Comitati di carattere permanente e temporaneo; verbali e resoconti stenografici. . »	57,000 »
»	12. Ispezioni e missioni all'interno ed all'estero nell'interesse dei vari servizi del Ministero e rappresentanze a Congressi e ad Esposizioni. »	57,000 »
»	13. Fitto di locali e canoni d'acqua (Spese fisse) . . »	4,975 »
»	15. Spese d'ufficio per l'Amministrazione centrale . . »	41,000 »
»	16. Provvista di carta e di oggetti di cancelleria . . »	3,000 »
»	17. Acquisto di opere e di pubblicazioni periodiche di carattere scientifico o tecnico per la biblioteca del Ministero; acquisto di pubblicazioni ed abbonamenti a riviste, per uso degli uffici amministrativi del Ministero. »	1,000 »
»	18. Acquisto ed abbonamento a giornali - Acquisto di leggi e decreti, di atti parlamentari, orari, annuari e pubblicazioni affini di qualsiasi natura »	2,000 »
»	19. Rilegatura di registri e di libri »	8,000 »
	<i>Da riportarsi</i> L.	246,500 »

	<i>Riporto</i> . . . L.	246,500 »
Cap. n. 20.	Stampa di atti di Consigli e Commissioni, di annali, bollettini e statistiche, di circolari, modelli, istruzioni e di altre pubblicazioni relative ai servizi del Ministero »	55,300 »
» 37.	Esposizioni, mostre agrarie e concorsi a premi - Acquisto di medaglie »	2,000 »
» 59.	Miglioramento del bestiame bovino, ovino e suino ed incoraggiamenti alla pollicoltura e all'industria del caseificio (sussidi a provincie, comuni, comizi agrari, cattedre ambulanti di agricoltura, associazioni zootecniche ed altre istituzioni intese a migliorare la produzione, l'allevamento, il governo e l'utilizzazione del bestiame e ad agevolarne il traffico; sussidi agli allievi che frequentano i corsi teorico-pratici di caseificio) »	10,000 »
» 78.	Indennità di residenza in Roma al personale delle scuole pratiche di agricoltura (Spese fisse) . . »	100 »
» 79.	Spese per il funzionamento delle scuole pratiche e delle scuole speciali di agricoltura, compresi gli assegni al personale insegnante, amministrativo, tecnico ed inferiore) non di ruolo »	18,000 »
» 82.	Spese, concorsi e sussidi fissi per stazioni, laboratori, scuole, colonie agricole, accademie ed associazioni agrarie, a scopo d'istruzione. »	4,000 »
» 87.	Indennità di residenza in Roma al personale forestale (Spese fisse) »	2,000 »
» 107.	Studi sui fenomeni dell'alta atmosfera e sulla formazione delle nubi temporalesche per impedire la caduta della grandine; contributo all'estero per le pubblicazioni delle osservazioni aereonautiche . »	2,000 »
» 108.	Impianto e mantenimento di osservatorii meteorici, magnetici e geodinamici, comprese le spese per acquisto, riparazione e trasporto di strumenti; concorso all'Osservatorio astronomico e meteorologico di Catania e all'Osservatorio centrale dell'Etna; sussidi ad osservatorii sismici, meteorici, termo-udometrici e di montagna - Concorso annuale dell'Italia nelle spese di mantenimento dell'ufficio internazionale sismologico di Strasburgo »	5,100 »
» 109.	Spese d'ufficio, acquisto di libri, provvista, riparazione e trasporto di materiale scientifico. »	2,000 »
» 111.	Stipendi ed indennità al personale del Regio Corpo delle miniere (Spese fisse). »	3,100 »
» 130.	Rimunerazioni al personale dei municipi e delle prefetture ed agli agenti di polizia giudiziaria per opere prestate nell'interesse del servizio metrico. . . »	500 »
» 132.	Acquisto, manutenzione e riparazioni di materiali, strumenti e mobili per gli uffici metrici e per i la-	
	<i>Da riportarsi</i> . . . L.	350,600 »

	<i>Riporto</i> . . . L.	350,600 »
	boratorii centrali; riparazioni di locali; fabbricazione di punzoni e di timbri; bollatura di strumenti metrici; indennità di laboratorio ai saggiatori; altre spese per i laborotorii centrali; imballaggi e trasporti; comparazione quinquennale ed aggiustamento dei campioni metrici »	5,000 »
Cap. n. 170.	Spese per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio (leggi 5 maggio 1907, n. 271 e 17 luglio 1910, n. 548) - Spese per la sistemazione delle aree adiacenti e del Museo agrario »	350,000 »
»	178. Quota d'interessi a carico del Ministero di agricoltura, industria e commercio sui mutui concessi a proprietari e ad acquirenti di terreni nell' Agro romano (art. 31 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647) »	24,851.29
»	186. Premi di escavazione dei fori di trivellazione dei pozzi di petrolio (art. 2, legge 19 marzo 1911, numero 250). (Spesa ripartita, seconda rata). . . »	50,000 »
»	190-ter. Spese di qualsiasi natura per il funzionamento e per i lavori relativi alla Commissione Reale, avente l'incarico di esaminare e rivedere il vigente regime doganale italiano, e di stabilire i criteri e le direttive per la stipulazione dei nuovi trattati di commercio. »	100,000 »
	Totale delle maggiori assegnazioni . . . L.	<u>880,451.29</u>

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Cap. n. 3.	Personale straordinario ed avventizio dell'Amministrazione centrale. - Stipendi ed assegni (Spese fisse) . . . L.	10,000 »
»	14. Manutenzione, riparazioni ed adattamento dei locali dell'Amministrazione centrale »	3,000 »
»	22. Pubblicazione del Bolletti Ufficiale del Ministero, di riassunti ed estratti del Bollettino stesso, per diffondere notizie aventi carattere di speciale utilità pratica »	4,000 »
»	33. Stipendi agli ispettori dei vari servizi dell'agricoltura (Spese fisse) »	8,000 »
»	39. Sussidi per diminuire le cause della pellagra . . »	20,000 »
»	42-bis. Spese relative all'attuazione dei provvedimenti indicati nell'art. 4 della legge 6 luglio 1912, n. 869 ed al funzionamento del Consiglio per gl'interessi serici »	200,000 »
»	51. Stipendi ed assegni ai professori ambulanti di zootecnia e di caseificio (Spese fisse) »	2,400 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . L.	<u>247,400 »</u>

	<i>Riporto</i> . . . L.	247,400 »
Cap. n. 57.	Incoraggiamenti alla produzione cavallina. - Sovvenzioni ad associazioni di allevatori; visite agli stalloni privati; spese e contributi per acquisti e per cessione di stalloni e di cavalle, a prezzi di favore, a consorzi e privati; premi agli stalloni ed alle cavalle destinate alla riproduzione; esposizioni e concorsi ippici »	50,200 »
» 63.	Bollettino feudale (compensi a funzionari di altre Amministrazioni e ad estranei per la raccolta, il riscontro e lo spoglio degli atti da pubblicarsi; compilazione e stampa del Bollettino) »	3,600 »
» 64.	Stipendi al personale del bonificamento agrario e della colonizzazione (Spese fisse) »	2,000 »
» 66.	Esecuzione della legge sul bonificamento dell'Agro romano (descrizione dei fondi; ricerche compiute da estranei; acquisto di strumenti ed oggetti; pubblicazioni) »	24,851.29
» 70.	Stipendi ed assegni al personale dirigente, insegnante ed assistente delle scuole superiori di agricoltura (Spese fisse) »	40,000 »
» 71.	Stipendi ed assegni al personale dirigente, insegnante ed assistente delle stazioni agrarie e speciali (Spese fisse) »	28,000 »
» 73.	Stipendi ed assegni al personale di segreteria delle scuole superiori d'agricoltura e delle stazioni agrarie e speciali (Spese fisse) »	4,000 »
» 75.	Spese per il funzionamento delle scuole superiori di agricoltura, compresi gli assegni al personale (insegnante, amministrativo, tecnico ed inferiore) non di ruolo »	52,000 »
» 76.	Spese per il funzionamento delle stazioni agrarie e speciali, compresi gli assegni al personale (insegnante, amministrativo, tecnico ed inferiore) non di ruolo »	24,700 »
» 77.	Stipendi ed assegni al personale delle scuole pratiche e delle scuole speciali di agricoltura (Spese fisse) »	28,000 »
» 81.	Spese per l'impianto di scuole pratiche e di scuole speciali di agricoltura, per la concessione di mutui di favore (legge 30 giugno 1907, n. 432) e maggiori assegni pel funzionamento di dette scuole e delle scuole superiori di agricoltura in dipendenza di convenzioni speciali e per completarne l'arredamento »	15,200 »
» 83.	Concorsi a cattedre ambulanti di agricoltura - Posti e borse di tirocinio presso le cattedre ambulanti di agricoltura »	65,500 »
» 85-bis.	Diffusioni di pratiche razionali di gelsicoltura e di	
	<i>Da riportarsi</i> . . . L.	585,451.29

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1913

	<i>Riporto</i> . . . L.	585,451.29
	bachicoltura (art. 12 della legge 6 luglio 1912, numero 869) »	80,000 »
Cap. n. 94.	Concorso a favore dei consorzi d'irrigazione (legge 28 febbraio 1886, n. 3732, serie terza) »	20,000 »
»	119 <i>bis</i> . Istituzione e funzionamento del servizio di informazioni e di statistiche nazionale ed internazionale sulle condizioni della produzione serica e del mercato della seta (art. 3 della legge 6 luglio 1912, n. 869) »	50,000 »
»	119- <i>ter</i> . Spese per l'applicazione dell'art. 2 della legge 6 luglio 1912, n. 869, contenente provvedimenti a favore della produzione e dell'industria serica . . . »	80,000 »
»	120. Sorveglianza sull'applicazione delle disposizioni riguardanti le caldaie a vapore, la fabbricazione e l'uso del carburo di calcio e del gas acetilene, le trasmissioni e gl'impianti elettrici ed altri servizi analoghi, studi e ricerche sulle forze motrici e sugli impianti elettrici all'interno ed all'estero . . . »	4,000 »
»	124. Studi sui trasporti terrestri e marittimi e sulle relative tariffe; ricerche sulle vie di comunicazione più convenienti per agevolare la nostra esportazione; spese ed incoraggiamenti per promuovere le organizzazioni del commercio all'interno . . . »	8,000 »
»	126. Stipendi ed indennità per spese d'ufficio al personale metrico (Spese fisse) »	6,000 »
»	133. Preparazione e ordinamento di mostre per il servizio metrico e del saggio; partecipazione al mantenimento dell'Ufficio internazionale dei pesi e delle misure in Parigi »	5,000 »
»	144. Concorso nella spesa dell'Ufficio internazionale per la tutela della proprietà intellettuale ed industriale in Berna; compilazione dei Bollettini industriali, traduzioni ed altre spese »	3,000 »
»	155. Contributi a favore delle Società di mutuo soccorso fra alunni ed ex-alunni delle scuole pubbliche, in applicazione dell'art. 3 della legge 17 luglio 1910, n. 521 »	15,000 »
»	156. Concorso al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sui mutui per le case popolari concessi ai comuni nell'interesse proprio o di Istituti autonomi (articoli 12 e 16 della legge 2 gennaio 1908, n. 5) »	10,000 »
»	173. Stipendi al personale delle cattedre ambulanti di agricoltura della Sardegna, della Basilicata e della Calabria; Regio decreto 23 febbraio 1908, n. 266 (Spesa ripartita. - quinta rata) »	9,000 »
»	188. Ricerca di strati acquiferi nel sottosuolo e perforatura di pozzi artesiani nel Regno »	5,000 »
	<i>Totale delle diminuzioni di stanziamento</i> . . . L.	<u>880,451.29</u>

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1913

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Stato di previsione della spesa del ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1913-14;

Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1912-13 durante il periodo di vacanze parlamentari dal 20 dicembre 1912 al 5 febbraio 1913;

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1912-13.

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso regolamentare.

Coordinamento del disegno di legge: « Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale del 21 maggio 1908, n. 268 » (N. 935-A).

PRESIDENTE. Passeremo ora al coordinamento del disegno di legge: « Modificazione al testo unico della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 268 ».

Ha facoltà di parlare l'onor. relatore per riferire su questo coordinamento.

MAZZIOTTI, *relatore*. Il testo del disegno di legge votato dal Senato nei giorni scorsi, non ha bisogno, nel suo coordinamento, che di lievissime rettifiche di pura forma. E l'Ufficio centrale si è affrettato a farle e ne riferisce ora al Senato.

All'art. 2, 1° comma si dice: « agli articoli sotto indicati del testo unico della comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269, sono apportate le seguenti modificazioni »:

È apparso opportuno anzi sarebbe utile di aggiungere a questa dizione le parole: *ed aggiunte*, poichè si tratta non solo di articoli variati ma anche di nuovi articoli che si sono aggiunti.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni questa modificazione s'intenderà approvata.

(È approvata).

MAZZIOTTI, *relatore*. All'art. 13 occorre fare una trasposizione di varî comma.

Gli ultimi commi dell'articolo 13 dicono precisamente così: « Alla domanda per la nuova iscrizione deve essere unito un certificato del sindaco del comune della precedente residenza che attesti che il richiedente non sia compreso o sia stato cancellato dalle liste del comune medesimo ».

Viene poi l'altro comma che dice:

« La domanda deve essere presentata nel termine stabilito dall'art 28 ».

Ora è bene che si dica prima in qual termine la domanda deve essere presentata e successivamente si parli dei documenti da allegarsi alla domanda medesima.

Però bisognerebbe fare una lieve modificazione. Al comma 4° la dove dice: *la domanda*, bisognerebbe aggiungere: *per la nuova iscrizione*, e togliere questa espressione nel capoverso precedente che, secondo la nostra proposta, dovrebbe seguire, non precedere questo comma.

Per questa ragione il comma 5° diventerebbe 4° ed il comma 4° diventerebbe 5°, entrambi con la lieve modificazione a cui ho accennato.

PRESIDENTE. Se non si fanno opposizioni, la proposta del relatore s'intenderà accolta.

(Approvato).

MAZZIOTTI, *relatore*. All'art. 20 bisogna fare una modificazione nei numeri così come vi sono indicati.

Siccome è stato soppresso l'articolo 20 *bis*, bisogna modificare la numerazione degli altri articoli che portano pure il numero 20. Per conseguenza l'articolo che porta il numero 20 *ter* deve diventare articolo 20 *bis*; l'articolo che porta il numero 20 *quater* deve diventare 20 *ter*; l'articolo che porta il numero 20 *quinqüies* deve diventare 20 *quater*.

Come vede il Senato si tratta di un semplice cambiamento di numerazione, derivato unicamente dalla soppressione di uno di questi articoli.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni queste proposte s'intenderanno approvate.

(Approvato).

MAZZIOTTI, *relatore*. All'art. 23, al quarto comma si dice:

« Non sono eleggibili:

« Primo comma: *identico*

« Secondo comma: *identico* ».

Ora l'espressione *comma* qui non è usata esattamente, giacchè non si tratta di comma ma si tratta di *numero*; anzi, secondo il linguaggio tenuto costantemente nel disegno di legge si tratterebbe di *parti*.

E siccome per queste due *parti* restano integre le disposizioni del testo vigente non occorre una nuova votazione su di esse, giacchè rimangono ferme quali sono, e sono state indicate unicamente perchè l'articolo non si comprenderebbe senza questa indicazione.

Perciò l'Ufficio centrale proporrebbe di dire:

« Non sono eleggibili:

« Parte prima e seconda (*identiche*). ».

Si tratta di una semplice annotazione che non forma parte dell'articolo.

PRESIDENTE. Se non ci sono opposizioni questa proposta s'intende approvata.

(Approvato).

All'art. 25, pag. 7, nelle prime parole c'è un errore tipografico. Si dice « parte seconda, terza e quarta: *identica* », deve dire « *identiche* ».

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni la proposta si intenderà approvata.

MAZZIOTTI, *relatore*. All'art. 109 bisogna cambiare un po' l'ordine in coerenza alle giuste osservazioni fatte nella seduta di ieri dall'onorevole senatore Gui.

Anzitutto dove dice « art. 109, II e III comma », bisogna dire semplicemente « secondo comma » perchè solo questo viene modificato.

L'articolo medesimo contempla nelle varie sue parti due argomenti assolutamente diversi. Alcuni commi riguardano l'azione penale, altri invece riguardano le inchieste che i consigli comunali e provinciali possono deliberare circa le operazioni elettorali.

Sono due argomenti che non si trovano bene a posto in uno stesso articolo perchè non hanno nessuna relazione diretta tra di loro, come osservava opportunamente il senatore Gui.

Noi proporremo quindi di farne due articoli diversi, l'uno si riferirebbe all'azione pe-

nale, l'altro alle inchieste che possono essere ordinate dai consigli comunali e provinciali.

L'art. 109 sarebbe così concepito: « L'azione penale per tutti i reati contemplati nella presente legge si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo dell'elezione. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto di procedimento, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi nel complesso la metà del termine stabilito per la prescrizione ».

Finalmente l'articolo stesso terminerebbe con l'ultimo comma, che si riferisce appunto all'azione penale: « Ai pubblici ufficiali imputati di taluni dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le disposizioni degli articoli 8 e 157 ».

Questo riguarderebbe l'azione penale. Si formerebbe poi un articolo 109 *bis* così concepito: « Ordinata un'inchiesta dal Consiglio comunale o provinciale, o dalla giunta provinciale amministrativa, chi ne è incaricato ha diritto di far citare testimoni ».

A questo comma seguirebbe l'altro che è nella legge vigente, e che rimane inalterato: « Ai testimoni delle inchieste ordinate come sopra sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità, e sul rifiuto di deporre in materia civile; salvo le maggiori pene secondo il Codice stesso, cadendo la falsa testimonianza e l'occultazione della verità od il rifiuto su materia punibile ».

Così si avrebbero due articoli diversi, uno per l'azione penale e per i pubblici ufficiali imputati di questi delitti, l'altro che riguarda il potere dei consigli comunali e provinciali relativamente alle inchieste in materia di elezione.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni queste proposte si intendono approvate.

(Approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi approvati per alzata e seduta, e dell'altro, relativo a modifiche alla legge comunale e pro-

vinciale, di cui testè è stato compiuto il coordinamento.

Prego l'onor. senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte.

Presentazione di una relazione.

PEDOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: « Maggiore assegnazione di lire 25 milioni, nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della guerra, per la sistemazione di fabbricati militari ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Pedotti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: « Protezione del bacino idrologico di Montecatini » (N. 916-A)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Protezione del bacino idrologico di Montecatini ».

Domando agli onorevoli ministri interessati, se consentono che la discussione si apra sul disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

FACTA, *ministro delle finanze*. Accettiamo che la discussione si svolga sul disegno di legge così come fu modificato dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Biscaretti di dar lettura del disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 916-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il senatore Santini.

SANTINI. Signori senatori. Mi prendo licenza di interloquire brevemente nella discussione di questo disegno di legge per un dovere quasi professionale, che mi è imposto dalla mia qualità di medico. Questo disegno di legge, veramente provvido, si presenta davanti al Senato rafforzato dalla autorità grande del nostro illustre collega sen. Grocco, che è stato il maggiore

cooperatore di esso e quegli che ha dato ai Ministri, presentatori della legge, i maggiori lumi.

Tutti sanno, perchè molti frequentano Montecatini, come la salinità sia la qualità principe di quelle acque. Ora gli studi profondi del senatore Grocco hanno constatato che le infrazioni dei privati nel bacino hanno ridotto questa salinità, che, quando scemasse ancora, comprometterebbe la potenzialità di queste acque miracolose.

È mio pensiero come questo disegno di legge, non pure richiesto, ma era imposto, e tanto più lo trovo buono quando lo confronto col disegno di legge intorno allo stesso argomento, che io, quale deputato, combattei alla Camera finchè, col consenso dell'on. Presidente del Consiglio, on. Giolitti, ne ottenni la sospensiva.

E posso appagarmi a brevissime osservazioni; e piacemi, anzitutto, affermare e ribadire che gl'interessi dello Stato debbano sempre avere la prevalenza sugli interessi privati; ed appunto questo disegno di legge, pure armonizzando gl'interessi privati con quelli dello Stato, soddisfa a questa condizione; è una dottrina questa, alla quale faccio ossequio, così che sia stata la determinante del mio voto in favore del monopolio delle assicurazioni.

E porgo raccomandazione agli onorevoli ministri, e specialmente al ministro delle finanze, di fare in modo che l'uso di queste acque sia facilitato ai poveri, perchè venga reso possibile anche a coloro, che non posseggono molti mezzi, di poterne usufruire.

Rivolgo anche una raccomandazione all' esimio mio amico ministro Nitti perchè, in un eventuale rimaneggiamento di trattati di commercio, voglia portare l'attenzione sulla questione delle acque minerali.

Quando si votò l'accordo commerciale con la Francia, essendo io tra i trentuno, che votarono contro, si trascurò il trattamento doganale delle acque minerali, cosicchè, mentre le acque francesi invadono il nostro mercato, non pagando che una lievissima tassa, le nostre acque, che vanno all'estero, specialmente in Francia, sono gravate di fortissimi dazi.

Quanto alla questione d'interessi privati che sarebbero danneggiati, a me pare che la Commissione abbia mitigato il progetto ministeriale nel senso, che, pur difendendo gl'interessi dello Stato, li contempera con quelli dei

privati. Che, se le pretese dei privati, pregiudichino gl'interessi dell'erario, è nostro dovere difendere questi contro quelli.

Io pregherei infine l'onor. ministro di far sì che la virtualità di queste acque sia meglio conosciuta all'estero; par che in noi manchi l'attitudine a saper mettere in valore tesori, che abbondantemente abbiamo: e quel che dico per Montecatini, valga per le altre acque, per Acqui, per Salsomaggiore, ecc.

Quindi, per non abusare soverchio della benevolenza del Senato, conchiudo queste mie modeste osservazioni associandomi a quelle della relazione e dichiaro che, e per ragioni mediche, e per ragioni d'ordine sociale, e per ragioni d'ordine economico, nel senso della difesa degli interessi dello Stato, voterò con la più grande soddisfazione questo progetto di legge. (*Bene*).

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ringrazio molto vivamente il senatore Santini di ciò che ha voluto dire, e lo ringrazio anche in nome del mio collega delle finanze.

Quanto alla raccomandazione che egli mi ha fatto, che cioè il regime doganale delle acque minerali sia materia di studio, ho il piacere di dichiarargli che, non solo accetto la raccomandazione, ma che il Governo metterà ogni cura perchè nei prossimi trattati di commercio questa materia sia studiata convenientemente.

L'onor. Santini ha ben ragione di dire che il regime attuale non tutela abbastanza le acque minerali.

Per la sua situazione, l'Italia ha grande quantità di acque che potrebbe utilmente vendere all'estero: i noli pel nord d'America sono favorevoli a noi, e la situazione dei paesi del bacino del Mediterraneo (l'Africa del nord e sopra tutto l'Egitto difettano di acque potabili, o non ne hanno veramente buone), fa sì che una grande quantità di acque minerali possa essere facilmente esportata. Quando il regime doganale dei paesi esteri concederà facilitazioni potrà questo commercio rappresentare una risorsa economica pel paese.

Alla Commissione che sta studiando il regime dei trattati di commercio e che riunisce tutti

gli elementi per i nuovi trattati, darò mandato di studiare tutto ciò che può essere fatto in questa materia.

Quanto alla raccomandazione di far conoscere le nostre acque minerali all'estero, per quanto può essere in noi, cercheremo di seguire le idee del senatore Santini. Ma basterà ottenere agevolanze doganali e miglioramenti nei futuri trattati e anche agevolazioni di tariffe perchè l'industria privata possa trovare convenienza a fare delle spese di pubblicità nei paesi esteri. Le nostre acque minerali, quando saranno conosciute meglio, avranno possibilità di largo sviluppo.

Con queste dichiarazioni e ripetendo che sono assai lieto che il senatore Santini abbia sollevata questa questione, lo ringrazio vivamente per ciò che ha detto. (*Approvazioni*).

GUI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI, *relatore*. Poche osservazioni ho da fare, da parte dell'Ufficio centrale, relativamente al disegno di legge che è sottoposto all'approvazione del Senato, poichè non vi è stata al disegno di legge stesso alcuna opposizione.

Non ho nemmeno bisogno di dimostrare al Senato l'opportunità, anzi la necessità di provvedere alla sistemazione del bacino idrologico di Montecatini, perchè l'importanza di quella stazione, che è diventata una delle più importanti d'Italia e che può stare al livello delle più importanti del mondo, non ha bisogno di essere illustrata, nè di dovere essere oggetto di raccomandazioni.

Ora l'unica cosa sulla quale l'Ufficio centrale richiama l'attenzione del Senato è sull'ordine del giorno che la Commissione ha creduto opportuno di sottoporre, d'accordo col ministro, all'approvazione del Senato stesso.

Se vi è paese in cui sia necessario di regolare il regime delle acque minerali è precisamente l'Italia, che io credo poter affermare sia una delle regioni più ricche del mondo per acque minerali. Ma, disgraziatamente, tranne qualche legge speciale degli antichi piccoli Stati in cui prima era divisa l'Italia, non vi è da noi una legislazione che regoli o che si occupi in qualche modo del regime di questi bacini idrologici. Per cui può avvenire molto facilmente, se non è ancora avvenuto, che molte di queste acque minerali, le quali costituiscono

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1913

la ricchezza di intere regioni d'Italia abbiano a perdersi o a diminuire della loro efficacia. Per cui l'Ufficio centrale insiste perchè il Senato prenda in benevola considerazione la nostra proposta e voglia approvarla.

In quest'occasione mi permetto di associarmi a quello che ha detto il collega Santini relativamente ai trattati di commercio. Anche l'Ufficio centrale fa voti perchè in occasione della revisione dei trattati di commercio il regime delle nostre acque minerali sia tenuto nella dovuta considerazione ed il loro trattamento all'estero non sia inferiore al trattamento che si usa per le acque minerali dell'estero introdotte in Italia.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Io devo una parola di vivissimo ringraziamento all'on. Santini e al relatore, i quali trattando la questione che quest'oggi forma oggetto dell'attenzione del Senato, hanno penetrato il vero senso di questa legge, la quale, indipendentemente dallo scopo che per sè stessa si propone, è il coefficiente di un vero programma che, il Governo intende di svolgere in materia di acque minerali in Italia.

Perciò, mi affretto a dichiarare che accetto, senz'altro, l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale; e prego il Senato di volerlo votare.

Ho detto che questa legge, indipendentemente dal suo carattere speciale, intende costituire un punto di partenza per un programma più generale. Io mi sono reso perfettamente conto, on. senatori, dell'importanza grandissima delle acque minerali in Italia, non solo per la loro ricchezza, ma anche per l'attrattiva che esercitano sui forestieri, tanto da costituire un centro assai vasto di interessi per la nazione.

Per queste acque, lasciate finora a sè stesse, l'anno scorso è stato presentato un primo progetto di legge, che è il presente, riguardante una nuova sistemazione del bacino di Montecatini; quest'anno ne è stato presentato un secondo, col quale si riordina quello di Salsomaggiore; e tutto ciò indica come sia assoluta intenzione del Governo di riordinare questi bacini, in modo da trarre da queste acque tutto quel lucro, che lo Stato ha diritto di pretendere.

Non si può lasciare che lo Stato abbia sem-

pre la peggio. Ma per restituire a queste acque, qualcuna delle quali ha fama secolare, l'antico splendore, bisogna sottoporle anche a quel trattamento scientifico, che deve essere la base di tutte queste cure. Il Senato mi concederà che a questo proposito io rivolga una parola di ringraziamento all'on. Grocco, il cui nome è legato nel campo scientifico a Montecatini, ove gode così grandi e meritate simpatie. Egli ha insistito perchè queste acque, che costituiscono un patrimonio nazionale, fossero sufficientemente difese: e vi è riuscito.

Io mi compiaccio anche che il Senato sia entrato in quest'ordine di idee; e ringrazio vivamente l'Ufficio centrale e l'on. relatore per la relazione da lui compilata, che è una vera e splendida monografia sull'argomento.

Dichiaro ancora che, non solo accetto, come ho già dichiarato, l'ordine del giorno che è stato presentato; ma che prego vivissimamente il Senato di votarlo, non soltanto come affermazione solenne di questo ramo del Parlamento, ma anche perchè ciò costituirà sempre per me un eccitamento vivissimo a dare ogni mia forza, perchè questo alto patrimonio dello Stato sia efficacemente difeso. (*Bene*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo ai voti l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale e accettato dall'onorevole ministro, del quale dò lettura:

« Il Senato invita il Governo a presentare una legge per assicurare la conservazione e lo sviluppo, e regolare l'esercizio delle sorgenti di acque minerali e termali esistenti nel Regno, le quali interessano la pubblica salute e sono una fonte di ricchezza nazionale ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Procederemo ora alla discussione degli articoli; li rileggo:

Art. 1.

Il bacino idrologico di Montecatini è costituito dai territori dei comuni di Bagni di Montecatini, Montecatini val di Nievole e Pieve a Nievole.

Le sorgenti di acque minerali attualmente esistenti in tali territori sono poste sotto la protezione della presente legge.

A tal fine nei territori medesimi è vietato a chiunque di fare scavi, perforazioni, trivellazioni o di manomettere comunque il sottosuolo per estrazione o ricerca di acque o sostanze minerali.

GROCCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GROCCO. Sento il dovere di rivolgere vivissimi ringraziamenti al ministro Facta e all'onorevole collega Santini per le parole oltremodo benevole che, contro mio merito, vollero rivolgermi.

Sento poi il dovere di far conoscere al Senato un dato di fatto, del quale io ebbi conoscenza or sono pochi giorni, e per il quale il primo articolo di questa legge dovrebbe, a mio avviso, essere ampliato.

Il dato di fatto è questo che, all'infuori dei tre comuni di Bagni di Montecatini, Montecatini Val di Nievole e Pieve a Nievole, e propriamente nel territorio limitrofo di Borgo a Buggiano, vi è acqua minerale.

Si è rinvenuto un pozzo, del quale ho fatto fare recentissimamente l'analisi, e l'acqua risultò clorurata sensibilmente, tanto che il bacino idrologico di Montecatini deve essere inteso più largamente che non lo sia coll'articolo primo. Io proporrei che si aggiungesse al comma primo dell'articolo: « e nel territorio di Borgo a Buggiano, compreso nel raggio di 2000 metri dal centro dell'anello murato dal cratere delle Terme Leopoldine ».

In questo modo sarebbe incluso tutto questo territorio minerario, poichè la fonte trovasi a 500 metri più in là del confine di Bagni e nel territorio di Borgo a Buggiano. Nell'altra parte del contorno son sicuro che non vi è più territorio minerario; ma Borgo a Buggiano in parte deve essere incluso, e per non imporre a tutto il comune questa servitù, basterà includerne un tratto limitato a duemila metri dal cratere delle Terme.

GUI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI, *relatore*. Di fronte alla precisa e dettagliata affermazione di fatto dell'onor. Grocco, che ha una competenza indiscussa in materia idrologica, e che conosce molto bene il bacino idrologico di Montecatini l'Ufficio centrale si associa all'aggiunta che si vuol portare alla prima parte dell'articolo primo e, facendo sua

la proposta dell'onor. Grocco, propone che dopo le parole « Pieve a Nievole » si aggiunga: « nonchè del territorio del comune di Borgo a Buggiano compreso nel raggio di 2000 metri dal centro dell'anello murato del cratere delle acque Leopoldine ».

FACTA, *ministro delle finanze*. Consento di buon grado.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura dell'articolo così modificato.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Art. 1.

Il bacino idrologico di Montecatini è costituito dai territori dei comuni di Bagni di Montecatini, Montecatini Val di Nievole e Pieve a Nievole, nonchè dal territorio del comune di Borgo a Buggiano, compreso nel raggio di 2000 metri dal centro dell'anello murato del cratere delle acque Leopoldine.

Le sorgenti di acque minerali attualmente esistenti in tali territori sono poste sotto la protezione della presente legge.

A tal fine nei territori medesimi è vietato a chiunque di fare scavi, perforazioni, trivellazioni o di manomettere comunque il sottosuolo per estrazione o ricerca di acque o sostanze minerali.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 1 così emendato, accettato dal Governo e dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Il prefetto della provincia può, su motivata istanza, autorizzare nella zona soggetta a divieto l'esecuzione di opere previste nel precedente articolo.

(Approvato).

Art. 3.

Il decreto del prefetto che autorizza l'esecuzione dei lavori non potrà essere rilasciato senza il parere dell'ufficio delle miniere e del Consiglio sanitario provinciale, e se non sarà stata preventivamente prestata una cauzione per tutti i danni ai quali i lavori potrebbero dar luogo.

(Approvato).

Art. 4.

La cauzione di cui al precedente articolo è stabilito con decreto del prefetto sulle proposte dell'ufficio delle miniere e deve essere prestata presso una Cassa pubblica che sarà indicata nel decreto del prefetto.

(Approvato).

Art. 5.

Qualunque altro lavoro a scopi diversi da quelli sopra accennati dovrà essere denunciato un mese prima del suo inizio al prefetto il quale potrà opporsi alla sua esecuzione con decreto motivato provvisoriamente eseguibile.

Decorso il termine suddetto senza opposizione del prefetto, il lavoro potrà essere iniziato.

In caso di urgenza il prefetto potrà permettere la immediata esecuzione del lavoro.

(Approvato).

Art. 6.

Nessun lavoro potrà essere eseguito alle sorgenti attualmente esistenti, senza l'autorizzazione del prefetto, da rilasciarsi con le norme stabilite nell'art. 3 della presente legge.

(Approvato).

Art. 7.

Il prefetto potrà ordinare la sospensione dei lavori eseguiti in contravvenzione alle disposizioni del precedente articolo: potrà anche ordinare la sospensione di quelli eseguiti in conformità all'art. 5, qualora siano riconosciuti nocivi al regime delle sorgenti esistenti nel bacino idrologico.

Il decreto del prefetto sarà provvisoriamente eseguibile.

(Approvato).

Art. 8.

Il prefetto potrà anche ordinare la provvisoria chiusura della fonte, se in qualunque modo, i lavori in essa eseguiti fossero dannosi al regime delle acque del bacino idrologico o la fonte stessa fosse riconosciuta dal Consiglio sanitario provinciale in condizioni contrarie all'igiene.

MAURIGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAURIGI. Mi sono astenuto di entrare nella discussione generale, perchè prendo oggi la parola unicamente poichè sono in quest'assemblea unico e solo rappresentante della provincia di Lucca e per la parte della legge che può riattaccarsi agli interessi del comune di Bagni di Lucca di cui oltre ad essere stato deputato per due legislature, sono stato consigliere provinciale e sono ancora parte di quella amministrazione comunale. Quindi mi asterrò dal toccare i gravi soggetti che sono stati svolti ed adombrati dal mio carissimo amico e collega Santini in ordine scientifico ed economico e perfino in ordine sociale, come anche resterò completamente estraneo alle apprezzazioni di ordine scientifico che colla sua massima autorità ha creduto d'introdurre in questa discussione, sotto forma di emendamento, l'on. senatore Grocco.

Io mi limito esclusivamente a trattare ciò che si riferisce agli interessi della provincia di Lucca, essendo sorto in me il dubbio, che malgrado la splendida relazione del nostro illustre collega Gui, malgrado gli attenti e pregiati studi di cui ha fatto precedere il progetto il ministro delle finanze, possa sorgere qualche dubbio sulla estensione e la portata di queste disposizioni di una legge esclusivamente di natura speciale, per ciò che riguarda il comune dei Bagni di Lucca ed anche un poco per ciò che riferisce all'alta Valle della Lima, dove si congiungono interessi agrari ed industriali di primissimo ordine a questioni di trasporti e a questioni generali di coltura per tutta la valle superiore che la riguarda.

La storia del regime in Lucchesia delle acque sanitarie è molto antica, o signori. È inutile che io faccia qui della erudizione a buon mercato; perchè si tratterebbe di seccare il Senato col ricordare una lunga serie di fatti storici indiscutibili, e con enumerare una quantità di opere scientifiche che sono comparse l'una dopo l'altra nientemeno che per quattro secoli in ordine a queste acque che si riferiscono al comune dei bagni di Lucca ed a tutta la valle superiore della Lima.

Voi tutti sapete, o signori, che queste acque trovano la loro prima certezza storica, al punto di vista medicale alla presenza di Giulio Ce-

sare, che si recò là appositamente per questo. Successivamente, ad una distanza di alcuni secoli, vi furono anche gli imperatori barbarici che invasero l'Italia e vi è ancora viva la tradizione di Federico II di Svevia e di tanti altri sovrani che andarono a cercare nelle sue acque la perduta sanità. Poi si viene ad un'epoca moderna, quella che comincia col famoso viaggio del presidente De Biosa e finisce con i ricordi di parecchie alte notabilità nella politica e nella letteratura del secolo decimonono. È inutile del resto di fare questa erudizione.

Per quello che riguarda il regime moderno delle acque, che sono state prima erariali, poi divennero provinciali, e finalmente ora sono comunali, con una specie però di diretto dominio da parte dello Stato, che nelle sue convenzioni non ha mai completamente abdicato all'alta tutela sopra quelle acque. Il periodo che lo riguarda comincia unicamente coi Napoleonidi, l'anno 1800. Furono essi che dietro il suggerimento di industriali francesi, immaginarono di fare nel principato di Lucchesia uno stabilimento termale, che potesse attirare i forestieri.

Dunque, o signori, queste acque, dopo d'allora sono nettamente designate, ma avanti di queste vi sono tutte le altre acque possedute da privati ed esercitate medicalmente da parecchi secoli. Evidentemente non è a queste acque, di cui la proprietà è accertata, il cui esercizio medicale dura da tanto tempo, che si può applicare una legge di eccezione.

Questo non può essere nel pensiero illuminato nè del relatore, nè dell'on. ministro delle finanze.

Io non mi permetto di fare degli emendamenti, perchè non voglio mettere la mano a questa legge di cui ho fatto l'elogio.

Pregherei soltanto l'on. relatore e l'on. ministro di assicurarmi che questa legge non si applica che a stabilimenti o a dipendenze di stabilimenti posteriori al 1800 e non anteriori.

GUI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI, *relatore*. L'Ufficio centrale non può fare la dichiarazione che richiederebbe l'onorevole Senatore Maurigi, perchè è avviso dell'Ufficio centrale che non soltanto le escavazioni per rintracciare nuove sorgenti, ma anche tutti i lavori che si eseguono nelle sorgenti

private esistenti, possano nuocere a quelle che hanno più lunga vita, e maggiore importanza, e che sono precisamente le sorgenti demaniali.

Pe conseguenza, si è voluto stabilire questo concetto, che il maggior proprietario potesse assorbire i minori quando questi minori, con opere di escavazioni o con lavori in genere, potessero arrecare danno al suo patrimonio. Questo il concetto che ha determinato l'art. 10 del disegno di legge che si sottopone oggi all'approvazione del Senato. E siccome il maggior proprietario di sorgenti è il Demanio dello Stato che possiede le cinque polle più importanti di Montecatini, e siccome è il Demanio dello Stato che ha speso dei milioni per portare questa stazione termale all'altezza cui attualmente si trovano, è giusto che al Demanio dello Stato sia concesso il diritto, all'evenienza, d'espropriare le fonti private che stanno intorno alla proprietà del Demanio. Questo il concetto della legge. Non so se il ministro accetti le idee della Commissione, ma è certo che esso non può fare dichiarazioni che sarebbero assolutamente contrarie allo spirito che governa l'art. 10 della legge.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Non posso che convenire con quanto ha detto l'onorevole relatore, perchè le sue dichiarazioni sono la sostanza della legge.

Siamo di fronte ad una legge di protezione, che deve difendere il patrimonio dello Stato dai danni che possono derivare dal fatto di privati. Lo stabilire una distinzione, per cui si riferisca a certe specialità, e non ad altre, porterebbe alla conseguenza che si verrebbe a vulnerare il principio fondamentale della legge. Credo che l'onorevole senatore Maurigi non debba preoccuparsi della questione, perchè si avrà sempre cura di conciliare gl'interessi dello Stato con quelli dei privati; ma bisognà non disarmarsi antecedentemente con disposizioni che porterebbero gravissimi inconvenienti, e che equivarrebbero alla rinuncia alla legge stessa. Una dichiarazione in questo senso, io quindi non potrei farla.

MAURIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURIGI. Ho chiesto di parlare perchè tanto l'on. relatore che l'on. ministro credo non abbiano seguito, forse per difetto della mia dizione, la speciale questione che io ho sollevato. Io ho detto che approvo la legge e che sono pronto a votarla. Ma però la legge si riferisce tassativamente a ciò che riguarda alcune delle sorgenti che hanno origine erariale. Ora essa non può riguardare le sorgenti in vigore parecchi secoli prima. Quindi la questione di Montecatini non ha nulla di comune con quella che io ho sollevato a proposito dei bagni di Lucca. Prego l'on. ministro di voler dire se crede di poter dichiarare che non si estenderà questa teoria anche alle sorgenti dei Bagni di Lucca nell'applicazione della presente legge.

GUI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI, *relatore*. Credo che siamo in un equivoco, perchè l'on. Maurigi parla dei bagni di Lucca dei quali in questa legge non si parla affatto. La legge si limita unicamente a provvedere ai territori dei 4, anzi ora dei 3 comuni e parte di un quarto e cioè Montecatini Bagni, Val di Nievole, Pieve di Nievole, e una parte del territorio di Borgo a Buggiano. I bagni di Lucca non entrano affatto. Ora nel territorio che costituisce il bacino idrologico di Montecatini il più interessato è lo Stato che vi ha antichissime sorgenti e che ha speso milioni e milioni per portare quella stazione termale al livello a cui si trova oggi, onde è giusto che mentre tanto si è speso per portare quella stazione di cura a tale livello, mentre si sono fatti sacrifici enormi perchè essa acquistasse la fama di oggi, è troppo giusto che non vi siano dei privati che scavando rechino un possibile danno alle fonti demaniali.

Oggi si verifica questo che siccome le acque di Montecatini hanno acquistato un credito straordinario tutti i proprietari di piccoli terreni che si trovano in quel territorio fanno degli scavi, costruiscono dei piccoli stabilimenti, che molte volte per mancanza di frequentatori debbono chiudersi l'anno successivo, e recano così alle fonti principali gravi danni. Questo si è voluto impedire con la legge di cui ci stiamo occupando. Il Demanio potrà ora espropriare tutti questi piccoli proprietari di acque e di piccoli stabilimenti.

MAURIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIGI. Con le dichiarazioni che ha fatto l'onor. relatore, a cui credo si associ anche l'onor. ministro, è evidente che nel loro pensiero non entra per nulla tutto quello che si riferisce ai Bagni di Lucca, e che questa legge è fatta unicamente per Montecatini.

Prendo atto di queste dichiarazioni con piacere e non ho altro da dire.

GUI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI, *relatore*. Rimane sempre salvo però l'ordine del giorno con cui s'invita il Governo a fare una legge generale che governi il regime generale di tutte le acque minerali. In quest'occasione anzi sarebbe desiderabile che si studiasse anche la questione della fabbricazione delle acque minerali artificiali perchè in tale materia siamo in piena anarchia; chiunque può fabbricare acque minerali col nome di Montecatini, di Vichy e perfino di Fiuggi, che non è un'acqua minerale, e poi stampare sui giornali che si mettono in vendita acque minerali, non naturali, di Fiuggi, di Vichy, di Montecatini, ecc. Anche questo fatto dovrebbe essere regolato con legge, perchè mi pare che sia troppo importante, e dal lato della sanità pubblica e dal lato dell'interesse dei proprietari delle vere acque minerali.

FACTA, *ministro delle finanze*. Quantunque queste ultime osservazioni non riguardino la competenza del mio ministero, pure le accolgo volentieri e ne farò partecipe il ministro dell'interno.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo ai voti l'art. 8.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 9.

Contro tutti i decreti del prefetto è ammesso il ricorso della IV Sezione del Consiglio di Stato in conformità della legge 31 marzo 1880.

Art. 10.

L'Amministrazione demaniale ha facoltà di procedere alla espropriazione delle sorgenti private di acque minerali attualmente esistenti nel territorio dei tre comuni sopra indicati e di quelle che, in qualunque modo si manifestassero in avvenire, nonchè dei terreni e fabbricati alle medesime annessi.

L'indennità da corrispondersi ai proprietari espropriati sarà determinata caso per caso, uditi il proprietario ed il Ministero delle finanze, con relazione unica sommaria, da un Collegio di tre arbitri amichevoli compositori, nominati uno dall'Amministrazione espropriante, l'altro dal proprietario espropriato, ed il terzo dal primo presidente della Corte di cassazione di Firenze, il quale nominerà pure gli altri due periti, qualora non vi provvedano le parti.

La determinazione dell'indennità avrà luogo in base al valore che le sorgenti, i terreni ed i fabbricati avrebbero in una libera contrattazione di compra-vendita, fatta però astrazione da ogni maggior valore per considerazione di terreni fabbricabili e di stabilimenti annessi alle sorgenti, salvo che gli stabilimenti non siano aperti ed in esercizio da un anno almeno alla pubblicazione della presente legge.

GROCCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GROCCO. Coerentemente a quanto è detto nell'art. 1, in luogo di dire « nel territorio dei tre comuni sopra indicati, e c. », si potrebbe dire nel bacino idrologico di Montecatini ».

GUI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI, *relatore*. A nome dell'Ufficio centrale accetto l'emendamento che suggerisce il collega senatore Grocco, e cioè, che invece di dire « nel territorio dei tre comuni sopra indicati » si dica « nel bacino idrologico di Montecatini ».

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 10 con la modifica proposta dal senatore Grocco ed accettata dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 11.

Ogni infrazione alle disposizioni della presente legge è punita con l'ammenda da lire 50 a lire 1000, che sarà raddoppiata in caso di recidiva, oltre al risarcimento dei danni.

(Approvato).

Art. 12.

Il Governo del Re provvederà, con regolamento, alle disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

(Approvato).

Questo progetto sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge:

Modificazioni agli articoli 10, 11, 13 e 24 della legge 2 giugno 1910, n. 277, sul demanio forestale.

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il suo corso regolamentare.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge:

Proroga del termine indicato all'art. 4 della legge 17 luglio 1910, n. 578, per la sistemazione della zona monumentale di Roma.

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il suo corso regolamentare.

Discussione del disegno di legge: « Concessione a privati del servizio di recapito (per espresso) delle corrispondenze epistolari nelle località di loro provenienza » (N. 960).

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione del disegno di legge: « Concessione a privati del servizio di recapito (per espresso) delle corrispondenze epistolari nelle località di loro provenienza ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato n. 260).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Io desidero rispondere ad una raccomandazione fattami dall'Ufficio centrale del Senato per

mezzo del suo egregio relatore, che anzitutto ringrazio delle benevoli parole avute a mio riguardo nella relazione. Mi si è raccomandato cioè che, nell'occasione della formazione del regolamento per l'applicazione di questa legge, tenessi conto delle necessità di assicurare il segreto epistola e anche nella distribuzione della corrispondenza per mezzo di queste agenzie private, e di dare norme speciali affinché sia garantito il recapito del numerario che fosse eventualmente trasmesso e mezzo delle agenzie stesse.

Ora io non ho difficoltà di dichiarare al Senato che per quanto questo servizio abbia una speciale caratteristica, come è raffigurata ed illustrata nella relazione presentata all'altro ramo del Parlamento, e come è ricordato nella relazione al Senato e nella relazione dell'Ufficio centrale, io mi propongo tuttavia di stabilire nel regolamento norme speciali, affinché anche questo servizio abbia la necessaria sicurezza sotto la vigilanza continua dell'amministrazione dello Stato.

Quanto all'altra questione della trasmissione del numerario io non credo che il privato si servirà delle agenzie per tale servizio. Ma poiché non si può escludere a priori che nella pratica si ricorra alle agenzie anche per la trasmissione dei valori, terrò conto, nei limiti della probabilità e della possibilità stessa, della raccomandazione che mi viene dal Senato.

La legge attuale non ha una grande importanza dal punto di vista formale, ma nella sostanza ha una importanza pratica che il Senato vorrà certamente riconoscere, perchè mira a colmare una lacuna nei nostri servizi; alla quale, l'amministrazione non può provvedere.

Essa ha cercato da principio d'impedire e disciplinare con altri mezzi e forme questo privato servizio, ma, riconosciutane in sostanza la pratica utilità, ha ritenuto ora opportuno di proporre la legalizzazione subordinandolo alle regole speciali che ho rappresentate e delineate nella legge e che saranno anche meglio disciplinate nelle disposizioni regolamentari.

MAURIGI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIGI, *relatore*. Ringrazio l'onor. ministro di aver accolto con benevolenza i desideri dell'Ufficio centrale a nome del quale ho l'onore di riferire al Senato. Del resto, l'onore-

vole ministro è la migliore garanzia di un miglioramento sempre crescente in tutti i servizi che si attaccano alla posta, al telegrafo e al telefono, e ne fanno fede i progressi che tutta l'Italia constata con piacere avvenuti sotto la sua gestione e che non possono che essere applauditi anche da me che, in generale, non soffro di troppo ministerialismo sistematico. (*Approvazioni - Si ride*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

L'Amministrazione postale ha facoltà di concedere a privati l'autorizzazione di recapitare (per espresso) corrispondenze epistolari entro i confini del comune di loro provenienza.

Un regolamento, da approvarsi con Regio decreto, fisserà le norme e le condizioni per tali concessioni, nonchè i modi per la determinazione del canone annuo che ciascun concessionario dovrà versare allo Stato.

(Approvato).

Art. 2.

L'articolo 6 della legge 6 luglio 1911, n. 714, è sostituito dal seguente:

« Nessuno può fare incetta di corrispondenze epistolari, nè trasportarle, distribuirle o recapitarle sia nella stessa località in cui l'incetta avviene, sia altrove, salvo il caso di speciale concessione di cui all'articolo precedente.

« I contravventori sono passibili delle penali stabilite dall'articolo 3 del testo unico delle leggi postali ».

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Arcoleo.

Bacelli, Balestra, Barzellotti, Bava-Beccaris, Beneventano, Bettoni, Biscaretti, Bodio, Borgatta.

Camerano, Carle Giuseppe, Caruso, Castiglioni, Cavasola, Cencelli, Chironi, Colombo, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Cruciani-Alibrandi, Cuzzi.

Dalla Vedova, Dallolio, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Carretto, Del Giudice, Del Zio, Di Brazzà, Di Broglio, Di Camporeale, Di Collobiano, Di Martino, Dini, Di Prampero, Di Terranova.

Ellero.

Fabrizi, Facheris, Fadda, Fano, Filomusi-Guelfi, Foà, Frascara.

Garofalo, Giordano Apostoli, Giorgi, Goiran, Grocco, Guala, Gualterio, Gui.

Lanciani, Levi Ulderico, Lucca, Luciani, Malaspina, Malvano, Mangiagalli, Mariotti, Martuscelli, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazzella, Mazziotti, Mazzoni, Mele, Melodia, Morra.

Parpaglia, Paternò, Pedotti, Petrella, Polacco, Ponzio-Vaglia.

Reynaudi, Rignon, Riolo, Roux.

Sacchetti, Saladini, Sandrelli, San Martino Enrico, Santini, Scaramella-Manetti, Scillamà, Sormani.

Tami, Todaro, Tommasini, Torlonia.

Volterra.

Discussione del disegno di legge: « Sul conferimento della libera docenza » (N. 947-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sul conferimento della libera docenza ».

Interrogo l'on. ministro della pubblica istruzione, per sapere se accetta che la discussione si apra sul progetto dell'Ufficio centrale.

CREDARO, ministro della pubblica istruzione. Consento, riservandomi, nel corso della discussione, di fare delle osservazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 947-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Polacco primo iscritto.

POLACCO. Onor. colleghi, la relazione dell'Ufficio centrale in due punti accenna al dissenso di uno dei suoi componenti dalla maggioranza dell'Ufficio medesimo; non ne fa il nome, ma io sento il dovere di dichiarare che quel dissenziente son io. « *Adsum, in me, in me vertite ferrum* ».

E non avendo creduto opportuno di stendere (non ne valeva la pena), una relazione di minoranza, dichiaro a voce le ragioni di un disaccordo, al quale sono venuto non senza vivo rammarico, in confronto all'opinione di colleghi così cari ed eminenti. E se mi avverrà di far cenno quà e là nel mio breve discorso, degli atti della Commissione Reale per la riforma degli studi superiori, della quale pure ho l'onore di far parte, spero che questo non mi verrà tacciato a indiscrezione, dal momento che quegli atti sono stati messi dal Ministero a disposizione del nostro Ufficio centrale, e che ad essi opportunamente e saviamente ha attinto anche l'onorevole relatore dell'Ufficio stesso.

Io comincio da uno dei punti di dissenso su cui potrà essere più breve il mio dire, quello che riguarda l'articolo ultimo della legge, l'unico posto sotto il titolo delle disposizioni transitorie. Dice quest'articolo: « Le domande di libera docenza pervenute al Ministero dopo il giorno di presentazione al Parlamento di questo disegno di legge, sono sottoposte alle nuove disposizioni ».

Consentite che io qualifichi piuttosto strana cotesta transitorietà *sui generis*. D'ordinario in provvedimenti di questa natura, quando si rende più rigida, come si è voluto e opportunamente si è fatto, una determinata procedura in confronto all'antica e in generale i requisiti per conseguimento di un titolo accademico, la disposizione transitoria serve di benevolo ponte di passaggio dal vecchio al nuovo per favorire piuttosto chi si trova ad avere iniziato le pratiche col sistema antico, ed anzichè (*summum ius summa iniuria*) applicare la legge nuova, continuarla a trattare col sistema anteriore, o temperare per lui i rigori del nuovo. Così fu fatto realmente in passato nel passaggio da uno ad altro Regolamento universitario. Qui abbiamo un fenomeno del tutto opposto, qui invece, alla legge che ci è presentata si vorrebbe

dare un effetto retroattivo. Ma in che senso? Facendone rimontare l'applicazione al giorno della sua presentazione al Parlamento.

Ma un disegno di legge può stare dinanzi al Parlamento (tutti lo sanno e ne abbiamo purtroppo parecchi esempi) dei mesi, degli anni, se occorre. Ebbene, intanto che cosa avverrà degli aspiranti alla libera docenza? Per essi è già, nel pensiero del ministro proponente, sospesa la vigente legge - ed infatti so che al Ministero si è fatto così - non si dà più corso alle pratiche con la legge che pure è l'unica oggi in vigore, dacchè qui non stiamo che discutendo un progetto il quale potrà essere approvato o respinto, approvato da noi e respinto dall'altro ramo del Parlamento. In tutto questo tempo gli interessati dovranno rimanere inerti, le loro giuste, ragionevoli, legittime aspirazioni di conseguire la libera docenza non potranno assolutamente attuarsi, perchè non si potrà ancora applicare la legge nuova e si è inteso d'altra parte di mettere una specie di catenaccio dichiarando che della legge vecchia non si vuole più fare applicazione: noi veniamo per così dire ad anticipare gli eventi. Questa anticipazione non è nuova in diritto; noi la troviamo in tutti quei casi in cui si parla realmente dei famosi decreti catenaccio. È il potere esecutivo che, dall'oggi al domani, emana per decreto un determinato provvedimento dichiarando che sarà al più presto convertito in legge, ma che debba intanto applicarsi tosto perchè sarebbe pericoloso lasciare la porta aperta (trattandosi, ad esempio, d'inasprimento di dazi doganali) a chi si affrettarebbe ad invadere il Regno di prodotti che pagassero ancora il dazio secondo l'antica tariffa. Ma allora abbiamo uno stato di cose specialissimo, allora è stato emanato e reso pubblico il decreto che ha introdotto il catenaccio, il che non è nel caso attuale, perchè qui non abbiamo nessuna forma di pubblicità. I decreti catenaccio si convertono immediatamente in legge, perchè non duri questo stato pensile; ma ciò non fa al caso nostro. Finalmente data l'ipotesi che il provvedimento contenuto nel decreto catenaccio non venga approvato dal Parlamento, allora vi è modo di riparare al danno che hanno risentito gli interessati, restituendo il di più che si era percepito: così tutto si sana. Orbene, nel caso attuale niente di tutto questo. Quando,

passati mesi e mesi (questo stato di cose dura già dal febbraio) il progetto di legge venisse definitivamente respinto, agli interessati non so che cosa potrebbesi restituire. E non vorrei che il Ministero si trovasse poi di fronte a reclami per lesione di legittimi interessi da parte di coloro ai cui danni è stata intanto sospesa l'applicazione della legge vigente.

Io non credo vi fosse un pericolo tanto grave da dover ricorrere a siffatto provvedimento del tutto eccezionale. Invece sarebbe stato molto più opportuno formulare questa disposizione a quel modo che ha riscontro in tanti regolamenti universitari, dichiarando cioè che la nuova legge si applicherà alle docenze in corso al momento dell'*attuazione* della legge, qualora non fosse stata nominata ancora la Commissione esaminatrice, se si trattasse di docenza per titoli, ovvero non fosse ancora stato assegnato il tema per la dissertazione qualora si trattasse di docenza per esame. Questo per ciò che riguarda il primo punto.

E veniamo al secondo e più grave argomento, che è quello che concerne il sistema di retribuzione dei liberi docenti.

L'art. 5 del progetto ministeriale stabiliva: « La Facoltà o scuola, determina anno per anno il massimo delle iscrizioni ai corsi dati da privati docenti che lo studente può prendere; ma questo numero non deve mai essere tale che le quote per essi corsi dovute agli insegnanti privati superino i tre quinti della tassa d'iscrizione pagata dallo studente per quell'anno ».

Nessuna innovazione radicale dunque nel sistema vigente, la tassa al libero docente sarebbe pagata dalle casse dello Stato sotto forma di restituzione della tassa d'iscrizione, limitata però codesta restituzione ai tre quinti della complessiva tassa d'iscrizione pagata anno per anno dallo studente. Questo stabiliva il progetto ministeriale.

Che cosa è avvenuto? L'Ufficio centrale ha voluto saltare il fosso addirittura e stabilire fin da ora che il libero docente sarà retribuito dallo studente che si iscrive al suo corso. Donde le modificazioni radicali che si leggono negli articoli 4 e 5 del progetto proposto dall'Ufficio centrale.

Mi si consenta d'indugiare sopra la disposizione proposta dal ministro nel suo progetto.

Questa disposizione trae origine, come credo sia risaputo da molti fra i miei onorevoli colleghi, da una lite che l'associazione dei liberi docenti di Napoli ha mosso contro il Governo. Essa non fa che tradurre in una disposizione di legge quello che già si stabilisce nell'articolo 107 del vigente regolamento universitario, articolo del quale i liberi docenti di Napoli contestano la legittimità, qualificandolo di incostituzionale perchè apporta una falceria ai diritti di propina loro spettanti, falceria, essi dicono, non riconosciuta in nessuna legge. Questi liberi docenti hanno vinto la causa in prima ed in seconda istanza. Vedremo che cosa ne penserà la Cassazione. Intanto il ministro ha creduto di correre ai ripari, trasformando in legge quella che fino oggi era stata una semplice disposizione di regolamento, sì da tagliare la strada per l'avvenire ad altre liti di simil natura.

Quando in seno alla Commissione Reale, la quale aveva ormai esaurito lo studio dell'argomento della libera docenza, venne presentato questo disegno di legge, perchè vi facesse le proprie osservazioni, subito la Commissione trovò e dichiarò che le pareva poco opportuno di stralciare dal tutto organico della riforma degli studi universitari, questo punto speciale relativo alla libera docenza, riformandolo per ciò che riguarda il modo di conferimento e il modo di retribuzione. Ma si disse che era appunto questa ragione di necessità finanziaria che imponeva di troncargli gli indugi e costringeva il ministro a presentare intanto questo disegno di legge, aggiungetevi sole poche norme sul modo di conferimento del titolo, con riserva di tornar sull'argomento generale della libera docenza a momento più opportuno, in coordinamento a tutto l'insieme della riforma generale degli studi universitari in cui vuol essere inquadrata, costituendone essa parte integrante; quella riforma generale a cui intende appunto la Commissione Reale. E sono lieto, a questo proposito, di dire al Senato (mi duole di non veder qui l'illustre presidente della Commissione, senatore Dini, che avrebbe potuto fare con maggiore autorità questa dichiarazione), sono lieto di dire che la Commissione Reale si appressa ormai al compimento dei suoi lavori, avendo preso formale impegno di esaurire il suo compito entro la prima quindicina del prossimo mese di giugno.

Allora, di fronte a questa necessità impellente di carattere finanziario in Commissione Reale si è detto: vada pure, si esamini questo progetto, quale l'onor. ministro crede di sottoporlo al nostro giudizio, mantenendo però fermo il principio che sarebbe stato desiderabile di non stralciare dal resto nessuna parte di quel completo organismo universitario, che dovrà tutto essere posato su basi nuove, quali l'autonomia universitaria, gli esami di Stato, ecc.

E così pure avvenne, senza che la Commissione si rendesse imputabile di incoerenza, che essa potè *allo stato attuale della legislazione*, approvare il pagamento dei docenti a carico dello Stato entro i tre quinti della tassa d'iscrizione, mentre in precedenza, come principio da adottare *nella futura riforma generale universitaria* aveva proclamato il principio del pagamento a carico degli iscritti.

Intendiamoci bene. Io non ignoro gli inconvenienti, gli scandali che sono stati rilevati nella relazione dell'Ufficio centrale, scandali ed inconvenienti cui ha dato luogo in molti casi la libera docenza. Non fu questione di principio, ma di opportunità di momento e cioè se sia da legiferare ora in questa materia, introducendo una modificazione così radicale per ciò che riguarda la questione del modo di retribuire i liberi docenti, questione capitale che presuppone la piena visione e la disciplina dell'istituto della docenza sotto tutti i suoi aspetti. Dichiaro che sarei spietato contro i profanatori delle nostre Università, contro chiunque introduca il mercimonio nella scuola. Nessuna espressione, per quanto rovente, mi parrebbe bastante per bollare i noti scandali che io per il primo vivamente riprovo. Ma io dico: facciamo pure un ordine del giorno in questo senso, che invitiamo il ministro a risanare l'ambiente dove è guasto (e per fortuna questo non è o non ugualmente in tutte le Università), agendo col ferro e col fuoco; quello che non trovo giusto è che si applichi il principio « pur che il reo non si salvi il giusto pera e l'innocente ». Ci sono pure moltissimi liberi docenti, appartenenti specialmente a certe Facoltà, che usano correttissimamente del diritto che dà loro attualmente la legge. Ed è vano il dire che quando noi avremo introdotto il nuovo sistema, i docenti che abbiano realmente valore troveranno non deserte le loro lezioni, che vi accorreranno, pagando, i discepoli che li tengono nella meritata stima.

È vano dir questo quando tutto il rimanente organismo universitario si lascia inalterato. Data l'elevazione delle tasse universitarie che risale alla legge del 1903, dato, e non è un segreto per nessuno, il prossimo nuovo inasprimento di tasse universitarie che è nel pensiero dell'onor. ministro, non sarà facile che lo studente sia disposto ad aggiungere alle tasse gravose nuovi esborsi per pagare i liberi docenti i cui corsi reputasse giovevoli ad ampliamento della propria cultura. E quando anche lo studente vi sia disposto, non lo saranno sempre le famiglie, che, mirando solo all'insegnamento ufficiale, considereranno il di più come un puro lusso.

Ebbene, io ricorderò quello che Terenzio Mamiani diceva, nel proporre fino dal 1860 un progetto di legge per le modificazioni alla privata docenza. Lo muovevano, egli dichiarava, nella sua relazione, molteplici intenti: l'intento di « crescere le guarentigie e di far vere ed efficaci le sussistenti affine di poter dilatare senza pericolo e insino agli ultimi termini la libertà d'insegnamento nel fatto dell'alta scienza », l'intento di « dar credito nuovo e durevole ai gradi e onori accademici », l'intento di far sì che l'insegnamento libero ed ufficiale entrino in nobile gara ed assidua », ma egli aggiungeva pure l'altro di far sì « che l'amore verso una scienza elevata e difficile si mantenga non solo per ambizione di gloria, ma per desiderio ragionevole e proporzionato di profitto e di lucro ».

Non possiamo esigere, infatti, dal libero docente tanta abnegazione, tanto sacrificio di sé, da lavorare senza adeguato compenso. Quelli che intenderebbero consacrarsi alla scienza e alla cattedra come potrebbero essere incoraggiati a darvi tutta la loro attività quando ogni previsione di profitto sfuggisse per le considerazioni che son venute enunciando?

Allora è meglio essere franchi e fare un unico articolo che dica: la libera docenza è, fino a nuovo ordine, soppressa.

Già l'onor. Fusinato, che si cita nella relazione dell'Ufficio centrale come assai poco favorevole alla libera docenza, che egli un giorno avrebbe qualificato come la foglia secca del nostro albero universitario, in seno alla più volte ricordata Commissione Reale, di cui fa parte, quando, posto il principio che il docente debba essere pagato da chi al suo corso

si iscrive (principio questo che anche io ho votato e che è l'ideale perchè con esso si abolisce la figura ibrida del docente privato retribuito ufficialmente), si toccò l'ulteriore questione della libera docenza esercitata da professori ufficiali, si astenne dal voto dichiarando che fu sempre favorevole al sistema di pagamento dei corsi per mezzo delle quote di iscrizione, ma che oggi far pagare la libera docenza allo studente equivarrebbe a condannarla a morte. Libera docenza e onorarî ai corsi (continuo a riferire le sue precise parole) sono due termini indissolubili. La libera docenza si mette in giuste condizioni di concorrenza se insegnante ufficiale e libero docente possono combattere ad armi pari. Ma allora occorre porre l'esame di stato fuori dell'ambito dell'Università. E poichè, aggiungeva il Fusinato, io non ho molta fiducia che si possa ridare ai professori universitari quella quota sulle iscrizioni che loro compete per la legge Casati, e che fu incamerata dalla legge Matteucci, preferisco astenermi dal voto. Mi pare significativo ricordare queste parole ammonitrici che un uomo come il Fusinato recentemente pronunciava a questo proposito in seno alla Commissione di cui è tanta parte.

E ugualmente ricordo che in quella Commissione intanto fu deliberato da tutti il principio che il docente sia pagato dagli studenti, in quanto nel tempo stesso fu approvato un ordine del giorno alla grande maggioranza per l'abolizione del pagamento della tassa di iscrizione globale (ch'è il sistema odierno secondo il quale ogni studente deve pagare una somma fissa ogni anno) per sostituirvi invece una tassa ad ogni singolo corso.

Ed ecco allora sì la libera concorrenza, poichè lo studente potrà rivolgersi o al professore ufficiale od al libero docente pareggiato in quelle tali materie, sistema che procederà benissimo quando sarà coordinato all'esame di Stato, quando cioè non sia l'insegnante che esamina, mentre l'insegnante *esaminatore*, volere o non volere, è sospettato per ciò solo di una certa pressione, e induce nell'animo dei giovani allettamento ad iscriversi al suo corso, anzichè a quello del competitore, per avventura più valente.

Solo allora vivrà veramente questa salutare competizione e potrà lo studente, in base all'ap-

prezzamento che egli può fare della forza giovane di un libero docente, in confronto a quella che declina di un vecchio insegnante ufficiale, estraneo ormai a nuove correnti di studi, iscriversi al corso del primo. Allora, instaurato questo nuovo ordine di cose, allora soltanto potremo fare buon viso alla radicale innovazione che i miei colleghi dell'Ufficio centrale propongono. Ora sarebbe cosa prematura. Pensate che sullo stesso atteggiamento che deve assumere la libera docenza noi non ci siamo bene intesi, nè il punto così capitale era vulnerato finchè si restava nell'ambito dell'originario nostro progetto di legge, di un progetto cioè che si presentò col modesto compito di regolare il conferimento della libera docenza aumentandone giustamente il rigore: a questo l'onor. ministro nella sua relazione avea dichiarato di voler limitare per ora l'opera sua, credendo intempestivo l'esorbitarne. Ed era bene. Sul concetto, sulla finalità stessa della libera docenza ci possono essere disparità di vedute. Non manca persino chi vagheggia di ridarle in tutto una fisionomia diversa da quella che risulterebbe secondo il progetto che oggi ci sta sott'occhio, vagheggia cioè il ritorno a quel libero insegnamento, estraneo affatto all'ambiente universitario, che fiorì un tempo specialmente a Napoli, e che potè fare così buona prova, di contro a quello che s'impartiva dentro l'Università, una libera docenza, un libero insegnamento che, anche per ciò che riguarda il suo conferimento, vorrebbe estraneo alle pastoie ufficiali.

Ciò fu sostenuto da un autorevolissimo membro della Commissione Reale, l'on. Del Giudice. Si potrà dissentire da lui e infatti io dissento. Ma ad ogni modo resta a decidere se debbasi ravvisare nella libera docenza esclusivamente una funzione di concorrenza, ovvero abbandonare l'idea di concorrenza all'insegnamento ufficiale per attribuirle piuttosto una funzione coadiutrice di questo o finalmente contemperare insieme l'una e l'altra funzione. Ecco possibili disaccordi già su quel che è il punto vitale, la funzione, lo scopo di questo istituto.

Ma anche se scendiamo ad altre questioni particolari, troviamo che si è manifestato in seno alla Commissione Reale un disaccordo profondo su certi punti importantissimi. Per esempio (ed accenno ad alcune non a tutte le questioni

che vi furono toccate e in vario modo risolte), per esempio se si debba limitare il numero dei docenti: altro punto, se si debba creare una figura nuova di professore aggregato, a tipo francese, stabilendo o un periodo di tirocinio o una prova che il libero docente dovrebbe ridare dopo un certo numero di anni, come quando il professore straordinario da amovibile deve passare allo stato di straordinario stabile o da straordinario ad ordinario.

Dunque già sul concetto fondamentale della libera docenza e in una quantità di questioni non lievi ad essa attinenti, c'è molto ancora da discutere e non converrebbe pregiudicare la questione con un provvedimento, ottimo in sè, a cui sottoscrivo *tofo corde* almeno per gli abusi a cui riparerebbe, ma che allo stato delle cose, potrebbe pregiudicare temi così gravi e meritevoli di profonda ponderazione.

Ma allora, mi si opporrà, dobbiamo continuare in questo stato di cose di cui da ogni parte si notano gli inconvenienti? Dovranno perseverare gli abusi, gli scandali, che la relazione non ha mancato di mettere in così viva luce?

Rispondo, fissiamo limiti, adottiamo freni di altra natura se gli esistenti non bastano, e soprattutto applichiamo le norme che già ci sono.

Si potrebbe stabilire che l'iscrizione a carico dello Stato possa essere fatta per un solo corso libero di una data materia, e che lo studente che vuole iscriversi a più corsi liberi di una stessa materia debba pagare del suo alla Cassa universitaria la relativa tassa; che chi è iscritto al corso ufficiale non prenda anche l'iscrizione al corrispondente corso pareggiato del libero docente, che non possa iscriversi contemporaneamente a tre o quattro corsi congeneri, e così via. Sarebbe tolta così una grande sorgente dei guai che si lamentano.

Dissi poi che dei limiti ci sono già: il numero massimo dei corsi liberi a cui lo studente può iscriversi dovrebbe essere dichiarato anno per anno dalla Facoltà. È una norma stabilita nell'art. 107 del vigente regolamento e l'articolo 5 del disegno ministeriale non faceva che riprodurlo.

Veniamo ai programmi. I programmi devono anche essere anno per anno esaminati ed approvati dalla Facoltà e dal Consiglio superiore. Non basta. A colori molto foschi, nella rela-

zione dell'Ufficio centrale, si accenna ad un fatto che non può non impressionare gravemente. Riproducendo le parole del nostro venerando collega Villari, si ricorda che un libero docente potè annunziare un corso di diritto romano al quale si iscrissero 50 studenti di legge, 50 di medicina, 50 di matematica, ecc. e così si giunse ad avere 300 studenti! Orbene, anche contro simile abuso un provvedimento oggi c'è, perchè l'art. 79 del regolamento vigente stabilisce che ogni anno la Facoltà delibera se e a quali corsi di altre Facoltà possa permettersi agli studenti di iscriversi. Quando l'onor. Villari dettava quella pagina, non esisteva siffatta disposizione del regolamento. Ora il pericolo non sarebbe più possibile.

Ancora. L'art. 79 del vigente regolamento dice: l'insegnamento privato è soggetto alla disciplina accademica sotto la sorveglianza del rettore e del preside, e il successivo art. 71 dice: che durante le ore di lezione potrà l'autorità universitaria accedere ai corsi privati, e vi eserciterà la sua giurisdizione disciplinare. Finalmente quando veniamo al momento del *redde rationem*, al momento della liquidazione dei corsi, sappiamo tutti che i liberi docenti hanno obbligo di presentare i loro registri in cui, al paro dei professori ufficiali, devono aver notate le lezioni e gli argomenti in essi trattati. È il Consiglio accademico che esamina questi registri; e, secondo il disposto dell'art. 79, deve falciadiare le propine dei liberi docenti quando trovi segnate delle lezioni che effettivamente non sono state impartite, o ridurre il compenso proporzionalmente alla riduzione subita per qualsiasi causa dal corso.

E realmente il Consiglio accademico, di cui ho l'onore di far parte a questa riduzione procede annualmente, e altrettanto so che avviene in molte altre Università, senza riguardi per nessuno. Ma se, ad onta di tutte queste cautele dettate nel regolamento con tanta minuziosità, perseverano gli scandali in qualche Università o almeno in qualche facoltà, se qualche centro di infezione ancora sussiste, non si dica tuttavia che lo scandalo è generale ed egualmente intenso dappertutto, questo significa che troppo spesso i depositari della autorità accademica, che avrebbero il potere nelle loro mani di impedirlo, o per amor di quieto vivere o per altre difficoltà che usi inveterati oppongono

purtroppo anche ai migliori, non si valgono dei mezzi che starebbero a loro disposizione. Ma posto ciò, un simile stato di cose tradisce un guaio molto più grave nel nostro ordinamento universitario in generale, dacchè non nel solo campo della privata docenza è a temere questa rilassatezza o impotenza delle autorità, che dovrebbero essere vigili custodi per i corsi liberi e per quelli ufficiali ugualmente secondo quanto prescrive la legge e il regolamento, fa sospettare delle mutue concessioni e delle arrendevolezza, e fa sì che si debba all'intero ordinamento universitario provvedere rapidamente e con ferrea mano. E a questo generale rinnovamento dell'ordinamento universitario, da cui male si staccherebbe soltanto questa parte attinente alla libera docenza, oltrepassando i limiti posti dall'originario disegno di legge io ho fede che si possa venire al più presto.

Un commissario dell'Ufficio centrale mi augurava di vivere tanto da poter vedere l'attuazione di questa generale riforma; io lo ringrazio di questo augurio che mi farebbe vivere, nel suo pensiero, sino agli anni di Matusalemme; ma non divido codesto pessimismo, e non lo deve dividere l'onorevole ministro.

Se egli così avesse pensato, avrebbe fatto, io credo, conoscendo la sua franchezza, avrebbe fatto ciò che fece l'on. Scialoja per un'altra Commissione Reale, per quella Commissione istituita dal Gallo al fine di studiare la riforma della legislazione di diritto privato. Egli vide che la Commissione non dava tutti quei frutti che se ne attestavano soprattutto in causa della soverchia ampiezza del tema, poichè la revisione della legislazione di diritto privato involge la riforma del codice civile, del commerciale e di una immensa congerie di leggi speciali e si decise a promuovere lo scioglimento di quella Commissione, per procedere invece a legiferare su questo o su quel punto, valendosi volta per volta del consiglio e dell'opera di Commissioni speciali. A questo procedimento non si è attenuto l'onor. Credaro; io ritengo dunque che egli abbia fede nell'opera della Commissione reale la cui istituzione è dovuta al suo predecessore, e che, quando la Commissione avrà compiuto, fra non molto, l'opera sua, saprà valersene, ed in base ad essa presentare un progetto di legge di riforma integrale.

Egli che ha onorato dal più umile al più alto tutti i gradi dell'insegnamento, egli che ha l'alta benemerenzza di aver riordinato l'insegnamento primario, che sta per acquistare uguale benemerenzza in ordine all'insegnamento medio, completerà certamente l'opera sua, e così una triplice aureola circonda la sua fronte, fronte di uomo che pari all'altezza della mente, ha la dirittura dell'animo e la tenacità dei severi propositi. (*Bene*).

FOÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOÀ. Spero di essere brevissimo. Io ricordo che il Senato ha discusso pochi anni sono largamente la questione della libera docenza, essendo stato qui presentato il tema con dichiarazione di urgenza per sanare la nostra vita universitaria. Non si sono davvero risparmiati termini per classificare lo stato della libera docenza tra noi. Si è parlato con un realismo franco, sì che avrebbe anche potuto sembrare il frutto di una esagerazione da parte dell'oratore, ma fortunatamente poco dopo, anche all'altro ramo del Parlamento, venne fatto un vero processo all'istituto della libera docenza fra noi, così in entrambi le Camere la questione è stata sollevata ad una altezza notevole reclamando la grande urgenza della sua soluzione.

Quando ho saputo che l'onor. ministro aveva presentato un disegno di riforma della libera docenza, nella mia ingenuità ho attribuito questa sua mossa felicissima un poco anche all'influenza che potevano avere esercitato le discussioni parlamentari suddette. Il collega Polacco vuole che invece lo stimolo principale, se non l'unico, per la presentazione di questo disegno di legge, sia stata la causa dei docenti riguardo al prelevamento delle propine solo sui tre quinti delle tasse versate dagli studenti.

Ora, che il momento finanziario di tale importanza abbia potuto essere la causa determinante, lo posso ammettere, ma ritengo sempre, conoscendo la nobiltà dell'onor. ministro e la sua elevatezza di mente, che egli abbia inteso realmente di rispondere alla necessità riconosciuta di una riforma anche indipendentemente dalla speciale contesa finanziaria del momento. Egli ha tenuto nel suo primo progetto quella formula che, su tre quinti delle tasse degli stu-

denti, si dovesse prelevare la quota di pagamento per i docenti. Ma l'Ufficio centrale ha creduto di dover saltare il fosso, come disse l'onor. Polacco, e di dover insistere sul punto capitale, che riguarda il modo di pagamento, perchè da esso dipende l'andamento di tutta la docenza stessa.

Il modo di pagamento preferito dall'Ufficio centrale fu quello della retribuzione diretta del discente al docente: cioè chi vuole i corsi se li paghi.

Ora il ministro che aveva prima presentato un altro metodo di pagamento, identico a quello vigente, solo che era limitato ad una parte delle tasse scolastiche, ha concluso egregiamente con aderire alla proposta dell'Ufficio centrale, il quale ha insistito soprattutto nel rilevare che la legge attuale ha un carattere tecnico, è vero, ma ha anche prima e sopra ogni altro un carattere profondamente morale. Ed a questo il ministro fece nobilmente atto di adesione, onde oggi siamo in presenza dell'importante fatto compiuto che, ministro ed Ufficio centrale sono concordi nel determinare questo modo di pagamento, che cioè chi vuole il corso se lo paghi, entro determinate regole stabilite nella legge.

Ciò non costituisce affatto una novità, è un ritorno parziale alla nostra legge fondamentale, alla legge Casati; ma è soprattutto uniformare l'istituto della libera docenza italiana a quello che sono gli istituti di libera docenza di tutto il mondo civile. E a tale proposito ricorderò che essendosi pochi anni or sono disegnati movimenti intensissimi per ottenere l'introduzione della libera docenza anche in Francia, dove esiste il vecchio istituto dell'aggregazione (che noi molto opportunamente abbiamo soppresso e che non desidereremmo di ristabilire) anche in Francia, dico, tutti coloro che domandavano l'istituzione della libera docenza, avevano a fondamento che il discepolo dovesse retribuire il maestro. Questo criterio adottato avrebbe per effetto la soppressione automatica della massima parte degli scandali che noi oggi deploriamo; perchè lo studente il quale non deve tirar fuori di tasca neppure un quattrino, volentieri accorda per compiacenza la sua firma che non gli costa niente e che potrà forse procurargli qualche favore, a qualunque docente che gliela domandi, o gliela faccia domandare con mezzi più o meno leciti; perchè noi tutti

per pratica sappiamo ciò che fanno certi inservienti o gli amici degli amici, a questo proposito. (*Vive approvazioni*).

Per queste ragioni, onor. Polacco, se ella dice che non si debbono accumulare accuse su tutti i docenti, pure ella nella sua purissima coscienza mi accorderà che uno dei principali scandali di questo istituto oggidi è questo: che noi troviamo, ad esempio, 50, 60 firme per l'iscrizione ad un determinato corso mentre saranno due o tre i presenti al corso stesso. Noi questo vediamo continuamente; ma vediamo anche di peggio. Cito un fatto che è dei nostri giorni. Esiste un corso di medicina nel quale insegnano due professori di chirurgia, uno è il patologo-chirurgo e l'altro il clinico-chirurgo. Insegnano nel medesimo anno, quindi gli studenti s'iscrivono a questi due corsi: ebbene, nella parte di iscrizioni a corsi liberi, si notano altri tre corsi liberi di chirurgia! È possibile che lo studente senta la necessità di cinque corsi di chirurgia in un anno? Certamente non li frequenterà perchè gli basteranno i due corsi ufficiali, e ciò che è anche più espressivo è che l'anno successivo nessuno pensa più a corsi di chirurgia perchè non ne hanno più bisogno avendo fatto gli esami. Questo è uno scandalo che non si riferisce a corruzioni o a firme estorte, ma è conseguenza diretta del nostro ordinamento per cui vediamo la manifestazione di una continua menzogna sistematizzata. Ciò accade in qualunque dei nostri centri universitari, e sarebbe un errore credere che una sola Università sia la sede di questi scandali; tutte lo sono, al nord e al sud; perchè, dato il sistema vigente, ci vorrebbe o un eroe o un pazzo a non profittarne. E di eroi non ve ne sono tutti i giorni; e se qualcuno ha il suo momento di eroismo questo poi passa una volta o l'altra, di fronte ai vantaggi che il sistema assicura. E un pazzo sarebbe giudicato colui che rifiutasse ostinatamente quello che la fortuna gli viene porgendo sotto forma tanto comoda e profittevole.

Noi pertanto non miriamo a combattere l'Università tale, o il tale insegnamento, noi combattiamo un sistema sotto il quale è possibile uno scandalo continuato come quello che segue fra noi. È un avviarci verso una riparazione completa del male, il determinare questo principio, che il corso essendo pagato dal discepolo, è

realmente quello di cui il discepolo sente il bisogno, ciò che non si potrebbe dire dei corsi sino ad oggi esistenti. (*Approvazioni*).

Ma udiamo anche le parole dei pessimisti. Essi dicono: se stabilirete questo nuovo sistema di retribuzione dei docenti, voi demolirete la libera docenza!

Io convengo che noi demoliremo la libera docenza come è adesso, ma non intendo che questa legge sia una sentenza di morte per la libera docenza in generale, perchè anche oggi, in cui viviamo sotto il pessimo sistema della retribuzione da parte dello Stato, abbiamo esempi, e proprio nella nostra Università più popolosa, di docenti privati i quali fanno un corso a pagamento degli studenti, che ne richiedono l'opera perchè ne traggono un giovamento per la preparazione agli esami.

Ebbene io credo che anche nell'avvenire si verificherà lo stesso e dappertutto. D'altra parte io mi proporrei questo dilemma: o questi discenti che pagano del proprio i docenti a titolo privato vi saranno, ed allora sarà dimostrato che la libera docenza vive malgrado sia stato abolito il vecchio sistema; o discenti non paganti direttamente il docente ci saranno, ed allora sarà provato che il vecchio sistema non rispondeva ad un bisogno (*benissimo*), perchè una volta messo lo studente nella libertà di scegliere o di non scegliere, preferisce di non andare a nessun corso privato.

Però, onor. ministro e onor. Ufficio centrale, esiste una questione subordinata. Noi distinguiamo ordinariamente i corsi pareggiati ed i corsi complementari. Credo che sarebbe opportuno esaminare se quando uno studente si iscrive e paga del proprio un corso pareggiato, i cui effetti legali sono identici a quelli del corso ufficiale, gli debba esser restituito quel tanto di tassa che paga per il corso pareggiato, visto che egli non fruisce l'insegnamento dello Stato. Questa a me sembrerebbe una questione degna della vostra attenzione.

Sembra tuttavia che c'è un pericolo, l'ammetto, è quello che potrebbe derivare un incoraggiamento alla istituzione di corsi pareggiati, mentre noi dobbiamo desiderare che siano piuttosto incoraggiati i corsi complementari.

Certo l'antico concetto della libera concorrenza oggi non lo nutriamo più, per la ragione

che è divenuto estremamente difficile il fare concorrenza all'insegnante ufficiale, il quale munito come è di tutto quanto gli è necessario ha mezzi scientifici che un privato non può assolutamente possedere. Ma questa tuttavia non è una legge generale. Vi sono corsi che non implicano tale dovizia di mezzi scientifici, ed anche esistono docenti che occupano, ad esempio, negli ospedali il posto di direttori di sala che potrebbero essere paragonabili ad una clinica dello Stato, e in cui vi si potrebbe svolgere un corso pareggiato in concorrenza all'insegnamento ufficiale. Sono questi corsi per i quali vorrei si esaminasse se esiste l'opportunità di restituire al discepolo la spesa, difalcandola dalla tassa pagata dallo Stato.

Un'altra piccola osservazione, che è anzi veramente solo una raccomandazione all'onorevole ministro, si riferisce alla Commissione esaminatrice.

Innanzitutto io avrei preferito che la Commissione fosse per un anno solo e non per due. Ad ogni modo, accetto la proposta come sta, cioè della Commissione biennale perchè, se non altro si avrà il vantaggio di non sottoporci troppo di frequente a delle votazioni. Ma faccio la raccomandazione all'onorevole ministro che nel regolamento sia stabilito che la Commissione non abbia l'obbligo di risiedere in Roma tutte le volte, e ciò per la ragione, che sebbene Roma potrebbe parere il punto centrale che offrirebbe a tutte le parti d'Italia il ritrovo più facile, tuttavia dovendosi all'esame di libera docenza annettere una prova pratica sperimentale per molte discipline, ne verrebbe che i nostri colleghi di Roma sarebbero sempre obbligati a prestare i loro materiali e i loro laboratori per tutti i docenti d'Italia; mentre oggi col sistema delle Commissioni locali, un po' per uno ci dividiamo questo incomodo. È vero che io parlo sotto l'impressione del numero attuale dei docenti che dopo l'approvazione di questa legge sarà notevolmente diminuito, ma io credo che non sia mai sconveniente che la Commissione possa scegliere la sede che reputa più opportuna; sceglierà Napoli se le domande sono in numero prevalente di aspiranti del Mezzogiorno d'Italia; sceglierà una città dell'alta Italia se le domande saranno in maggioranza provenienti dall'alta Italia.

Detto questo, mi congratulo col nostro illustre relatore e coll'Ufficio centrale per il bellissimo lavoro che hanno compiuto.

MAZZONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Probabilmente l'onorevole ministro, che ha profonda conoscenza dei mali universitari in genere, e dei mali della libera docenza in specie, sarebbe stato contentissimo di poter presentare ora al Parlamento una legge che riguardasse non soltanto il conferimento della libera docenza ma tutto quel complesso di riforme che l'amico senatore Polacco, nel suo bel discorso, ci ha delineato in relazione ai lavori della Commissione Reale cui egli così degnamente appartiene.

Senonchè io mi rendo conto della ragione che ha spinto l'onorevole ministro (e lo vediamo assecondato dall'Ufficio centrale) a presentare intanto questo disegno parziale, cercando di migliorare almeno quanto concerne il conferimento della libera docenza. Perchè certamente tra i mali, molti e gravi, dell'insegnamento universitario, uno che si può considerare come caratteristico sta nella continua, crescente, strabocchevole richiesta di libere docenze e nei mezzi troppo facili con cui esse si conseguono. Purtroppo la libera docenza, che pure ha indubbiamente valorosi campioni, è spesso ottenuta piuttosto dall'altrui condiscendenza e mollezza che da meriti sicuri che si abbia il richiedente. E ciò è di per sè la radice dei danni ulteriori.

Non è male che, dunque, si cominci dal provvedere alla radice: sarà poi più facile provvedere al resto.

Riservandomi qualche altra breve osservazione, nella discussione degli articoli, richiamerò ora l'attenzione sopra alcun punto che rientra nella discussione generale.

Concordo pienamente coll'onorevole ministro, e do lode all'Ufficio centrale di averne sostenute le idee, quanto a cercare che il libero docente sia messo il più possibile in parità di condizioni coll'insegnante ufficiale. Un'alta idealità vorrebbe, anzi, che ci levassimo alla figura del libero docente che in realtà fosse in tutto e per tutto pari al professore ufficiale; non potendosi ciò, si deve almeno avvicinarsi a tale concetto, praticamente. Ora, secondo l'art. 6, il libero docente decadrà dal professare l'in-

segnamento se per cinque anni consecutivi non l'abbia esercitato: ed è forza chiedersi se non saremo ancora dinanzi alla triste condizione presente, in cui la parola « esercitare » vuol dire tenere, dentro un intero quinquennio, soltanto dieci, cinque, due, o anche una sola lezione! E notate, onorevoli colleghi, che non riduco le lezioni a una sola per artificio dialettico; perchè, appartenendo al Consiglio superiore della pubblica istruzione, so frequente il caso di libere docenze, per le quali il titolare non decade dal titolo soltanto perchè può dimostrare di aver fatta nel quinquennio una lezione. Il che è veramente enorme!

Se l'art. 6, parlando così in generale di esercizio, intende dire che debba cambiarsi il sistema, saremo d'accordo: altrimenti con la nuova legge, invece di rimediare a un male, non faremo che confermarlo e però aggravarlo.

Così nell'art. 4, distinguendosi i corsi pareggiati dai corsi complementari o parziali, a me sembra che forse ci si allontani dall'idea sostanziale che certamente è del ministro e dell'Ufficio centrale; in quanto si ammette il compenso in proporzione non delle 50 lezioni ma anche della frazione delle 50 lezioni che il docente abbia fatto. Se non erro (a parte il decoro dell'insegnamento, ricompensato talvolta con una somma che sarebbe misera o ridicola), noi ci allontaniamo da quel che deve essere lo scopo della riforma; far sì che la libera docenza, conseguita con accertamento severo, abbia poi a dare nobile prova di sé, domandando all'insegnante libero, per la scienza e per la didattica, ciò che domandiamo al professore ufficiale.

Devo ancora intrattenere il Senato sopra l'articolo delle disposizioni transitorie, sul quale, nel suo alto discorso, il collega Polacco ha fatto, a me sembra, un dilemma preciso.

Secondo il disegno di legge del ministro si verrebbe a porre quasi un veto alle domande di libera docenza pervenute dopo il giorno di presentazione del disegno di legge: secondo l'Ufficio centrale la proibizione diventa ancora più restrittiva, perchè rimangono ferme tutte quelle libere docenze, per le quali già non sia stata formata la Commissione esaminatrice nel giorno della presentazione di questo disegno di legge.

Ora avvertano gli on. colleghi che, sotto la semplice ed innocua apparenza di una disposizione transitoria, il Senato si trova innanzi ad

un fatto che, per quello che io so, non ha precedenti in tutta la legislazione italiana. L'abilità dell'Ufficio centrale e del suo illustre relatore richiama, è vero, facendo balenare quasi, attraverso una parola, un'idea, richiama e rammenta la legge del catenaccio, che si pone talvolta per gli zuccheri, per il caffè, per altre derrate alimentari, col savio intento di impedire incette, frodi, doli, che diminuirebbero i profitti dell'Erario.

Ma la scienza non può essere trattata come balle di zucchero o di caffè. E inoltre io mi domando se il cittadino italiano possa da un momento all'altro trovarsi in questa condizione, che per lui non valga nè la legge fino allora in vigore nè la legge che da un ministro si spera che venga a sostituire la legge abrogata. È da ammettere questa nuova forma di provvedimenti legali per cui un ministro, col presentare un disegno di legge, sospenderebbe i diritti del cittadino che si è valso di una legge in vigore?

In altri termini, finchè la legge nuova non è approvata dal Parlamento, e perciò non è legge, la legge vecchia non dura in vigore? E dico: il cittadino ha l'obbligo di conoscere, non soltanto le leggi e i regolamenti, ma anche i disegni di legge? E, mi permettano il ministro e l'Ufficio centrale di insistere ancora: l'Amministrazione ha il dovere, oltre che di far rispettare le leggi e i regolamenti, di fare anche rispettare i disegni di legge prima che diventino leggi dello Stato?

Il Senato con la sua sapienza giudicherà; e certamente il Parlamento può fare quello che vuole; ma non so se l'occasione di un disegno di legge per il conferimento della libera docenza sia la migliore per un'innovazione che è, non fosse altro, assai ardita.

Comunque sia, ben venga, e meglio verrà se alquanto migliorato, questo disegno di legge; perchè noi, lamentando i gravi mali della libera docenza, dobbiamo, non già desiderare in nessun modo che essa perisca, ma desiderare ed affrettare il momento in cui rigogliosa fiorisca. La libera docenza è una bellissima gara di ingegni, ed è un tirocinio salubre per professori: in un certo senso è un vivaio dal quale si traggono quelli che crescono e propagano la scienza; in un altro senso è un istituto di emulazione proficua. Se il professore universi-

tario può facilmente essere condotto dall'età a dare meno di sé all'esercizio del suo insegnamento, è molto bene che accanto a lui si formi quegli che sarà destinato ad essergli successore; ed anche è bene che la giovane forza stimoli, per quanto è possibile, l'esperienza acquisita della cattedra ufficiale, e la costringa a dare sempre, fino al termine, tutto quello che può.

Per queste ragioni credo che il disegno di legge, anche se si desidera che venga migliorato, meriti di essere accolto con soddisfazione, e votato; ed io non ho che ad augurarmi di poterlo votare con tranquillo animo, dopo che l'onor. relatore e l'onor. ministro mi avranno convinto che le obiezioni da me sollevate non hanno alcun fondamento. (*Bene*).

DI CAMPOREALE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Anzitutto debbo ringraziare il collega Foà ed il collega Mazzoni dei benevoli e lusinghieri giudizi che hanno dato sull'opera dell'Ufficio centrale.

Contro questo progetto di legge ha parlato il solo nostro collega senatore Polacco; il quale come egli stesso ha rammentato, membro della Commissione, non si trovò in tutto d'accordo con la maggioranza.

Osservo però che il dissenso del senatore Polacco si è manifestato sopra due soli punti che formano argomento di questo disegno di legge e quindi pare a me, che il fatto stesso che egli limita il suo dissenso a questi due soli punti, diminuisce alquanto l'efficacia del suo ragionamento.

L'onor. senatore Polacco in sostanza ci ha detto che, in attesa del responso della Commissione Reale, egli ritiene inopportuno il trattare la questione della libera docenza. Ma allora, dato questo concetto, la sua opposizione assume il carattere di una pregiudiziale ed egli non avrebbe dovuto limitare la sua opposizione a qualcuna delle proposte, ma estenderla a tutto quanto il disegno di legge presentato dal Ministro.

Anche il metodo di conferimento della libera docenza è uno dei punti essenziali dell'ordinamento stesso della libera docenza, eppure l'onorevole Polacco nulla ha obiettato alle nuove norme con le quali lo si vuole disciplinare.

Avrei compreso che il senatore Polacco avesse

voluto che nulla fosse innovato in materia di libera docenza, fino a quando non si potesse risolvere l'intero problema, ma il volerne risolvere una parte, e forse quella relativamente meno importante, e lasciare insoluta quella che a noi sembra il punto più grave, non parve all'Ufficio centrale, e credo non parrà al Senato una procedura consigliabile.

Il senatore Polacco ha ammesso essere vero che avvengono degli abusi, che è vero che il funzionamento della libera docenza è causa di scandalo, ma egli ritiene che si potrebbe rimediare con un maggior rigore da parte dei rettori nella sorveglianza, con un maggior rispetto delle norme regolamentari, che egli ha enumerato, e che egli reputa essere sufficienti qualora fossero severamente e rigidamente applicate.

Io credo però che il senatore Polacco, il quale ha molta più esperienza di me in questa materia, tanto più che io non ne ho alcuna, non può ignorare che in pratica non è possibile che queste disposizioni di sorveglianza, di controllo siano eseguite; nessun rettore, nessuna Facoltà, nessun Consiglio accademico ha mai pensato, o penserà mai, di poter fare il carabiniere, di poter fare questo lavoro di controllo sopra l'opera di colleghi nell'insegnamento. Ed anche che lo volesse fare non vi avrebbe la possibilità di farlo. In pratica queste disposizioni restano lettera morta e lo sperare di trovare un rimedio ai mali con questo ipotetico rigore e rispetto delle disposizioni regolamentari, è una illusione.

Il senatore Polacco afferma che la disposizione per la quale i liberi docenti siano retribuiti dagli studenti, sarà la morte della libera docenza. Su questo punto ha risposto in modo così completo ed efficace il senatore Foà, che io posso associarmi a quanto egli ha detto. L'onor. Polacco ritiene che le tasse universitarie essendo assai gravose gli studenti non verranno o potranno sopportare l'onere della retribuzione dovuta ai liberi docenti.

Io mi permetto di dissentire dall'onor. Polacco, penso invece che le tasse scolastiche, sono in misura abbastanza bassa.

Come è ricordato anche nella relazione, per la legge Casati di cinquanta anni fa, le tasse universitarie erano più alte di quello che oggi non siano. Viceversa le spese universitarie sono

cresciute in una proporzione enorme da quell'epoca ad oggi, il valore del denaro è diminuito. Io anzi mi domando se è giusto, che le tasse rimangano così basse in confronto al costo della moderna organizzazione universitaria. Anche quando gli studenti saranno tenuti a pagare i corsi liberi, oltre alla regolare tassa d'iscrizione, credo che, in complesso, gli studenti non saranno eccessivamente gravati; al postutto si tratta di dieci o dodici lire l'anno per ogni corso.

Il senatore Foà ha accennato all'opportunità di provvedere a che sia restituita agli studenti quella quota di iscrizione corrispondente ai corsi pareggiati che esso intendesse di frequentare di preferenza ai corsi ufficiali.

Io penso che così facendo, si riaprirebbe la porta agli abusi, ed inoltre osservo che si va incontro ad una questione di principio. Deve lo Stato pagare due corsi per la stessa materia, l'uno ufficiale e l'altro libero? Si verrebbe ad avere un corso ufficiale ed un altro corso simile tenuto da un libero docente, ma che sarebbe anch'esso indirettamente pagato dallo Stato, in quanto che una parte delle tasse di iscrizione, anziché andare alle casse dello Stato, andrebbe al libero docente. Avremo sempre questo fatto, che lo Stato paga due corsi per la stessa materia invece di uno.

FOÀ. Ma non per lo stesso allievo.

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Io non ho l'autorità del senatore Foà in questa materia, ma il concetto mio è questo: l'Università è un servizio di Stato.

Ha lo Stato diritto di percepire un corrispettivo per questa sua prestazione da chi chiede di essere ammesso a fruirne? Se sì, la tassa di iscrizione è devoluta per intero allo Stato in corrispettivo del servizio che mette a disposizione degli studenti; e quando lo Stato per una materia ha provveduto un insegnante e poichè lo Stato deve ritenere che i suoi insegnanti siano atti ad impartirlo, non si capisce perchè egli debba retribuire un altro insegnante per fare lo stesso corso. Per questi motivi io penso che il suggerimento del senatore Foà non sia accettabile.

Un'altra osservazione egli ha fatto, quella che riguarda la sede dei concorsi, cioè se si debbano tenere a Roma o altrove. Questa è

una raccomandazione che l'Ufficio centrale non può che passare all'onor. ministro. Nel disegno di legge nulla è detto in proposito; sarà il regolamento il quale stabilirà se si dovranno tenere a Roma o altrove.

Riguardo alla disposizione transitoria hanno parlato gli on. Polacco e Mazzoni. Su questo punto osservo che non vi è nulla di anormale in questa disposizione; disposizioni analoghe a quella proposta dal ministro in questo progetto di legge si trovano in altre leggi; se bene ricordo proprio pochissimi giorni fa abbiamo approvato una legge sull'ispettorato del lavoro (ed io faceva parte dell'Ufficio centrale) nella quale vi era una disposizione per la quale si stabilivano nuovi requisiti per la nomina degli ispettori del lavoro, e si stabiliva che non si potessero scegliere questi ispettori se non con le nuove norme rimanendo sospese tutte le domande dal giorno della presentazione del progetto di legge.

Il senatore Polacco, del resto, non avrebbe dovuto essere così severo contro questa disposizione, inquantochè egli stesso aveva proposto la nuova redazione della incriminata disposizione transitoria, redazione che fu adottata dall'Ufficio centrale, quando il senatore Polacco, cambiando avviso, ne ripudiò la paternità.

Peraltro, a parte la questione di forma, noi sappiamo come, nel primo trimestre di quest'anno siano state presentate ben 262 domande per concessione di libera docenza, di fronte a 105 presentate dal corrispondente trimestre dell'anno precedente. Se si dà uno sguardo alle tabelle pubblicate nella relazione, si vede che i liberi docenti che nel 1911 erano 1828, ora sono arrivati a quasi 2400, ciò che significa che in meno di due anni i liberi docenti sono cresciuti di quasi 600.

Ora a me sembra, di fronte a queste cifre, che l'esitare a mettere un freno a questa minacciata invasione sarebbe il mezzo più efficace per discreditarne completamente questo Istituto. Questa pleora di candidati tradisce il timore che con norme più severe la ambita ma meritata abilitazione non potrebbe essere ottenuta. Aggiungo anzi che l'opposizione a questa disposizione transitoria io la troverei più giustificata da parte di coloro che vogliono la morte della libera docenza che non da parte di coloro che ne vogliono la vita.

Non è serio, non è dignitoso lasciar la porta aperta ad una invasione di liberi docenti, i quali sperano potere passare attraverso la porticina per la quale già sono entrati prima di loro tanti altri, che certo non hanno aumentato il prestigio della libera docenza.

L'onor. Polacco ha rilevato che vi è divergenza di opinione sulla funzione e sullo scopo della libera docenza, ma sopra un punto io credo che non vi possa essere che un'opinione sola, e cioè che per il decoro delle nostre Università, per la dignità dei nostri studi superiori, sia assolutamente necessario che si metta riparo ad uno stato di cose veramente deplorabile. Non si può dare giornalmente ai nostri giovani studiosi l'esempio di pratiche indecose, di manovre scorrette, di procedimenti biasimevoli, da parte di coloro che dovrebbero essere non soltanto istruttori ma anche educatori della nostra gioventù. (*Benissimo*).

Io non vivo nel mondo universitario, poco anzi lo conosco, ma raccogliendo le voci che sono generali conosco che l'odierno funzionamento di questo Istituto della libera docenza, che pure ha un passato così glorioso, è diventato uno scandalo; ne sono addolorato, tanto che vi è radicata in me la piena convinzione essere assolutamente necessario di epurare senza indugio questo ambiente, di farla una buona volta finita con questa causa di scandali giornalieri sotto ogni punto di vista deplorabili.

Certo che sarebbe stato molto meglio che questa riforma della libera docenza avesse fatto parte della riforma più generale degli studi universitari; ciò avrebbe evitato alcuni inconvenienti; ma sono anni che questa riforma è attesa, e intanto il male peggiora. L'on. Polacco ci ha detto che la Commissione Reale è al termine dei suoi lavori.

Io invito il senatore Polacco, invito il Senato a rammentare che sono tre anni e mezzo che questa Commissione lavora e ancora non ha concluso. Sono trent'anni che io sono entrato in Parlamento e ricordo che quando vi entrò la prima volta si discuteva del progetto Baccelli sulla riforma universitaria e da allora in poi ne ho sentito parlare sempre ma non si è riusciti mai a concretare niente.

Spero che questa volta l'onor. Credaro sia più fortunato e che la Commissione Reale presenti delle proposte che raccolgano il consenso

generale, ma per conto mio, dati i precedenti, sono e rimango scettico. Credo che intanto il Senato farà opera molto saggia se metterà riparo ad uno stato di cose che in verità è urgente far cessare nell'interesse della dignità e del decoro delle nostre Università.

Raccomando quindi al Senato vivissimamente di voler accogliere questo progetto di legge. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione di questo progetto di legge è rinviato alla seduta di lunedì.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Modificazione al testo unico della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269:

Senatori votanti	95
Favorevoli	80
Contrari	15

Il Senato approva.

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 1587.27 per provvedere al saldo di spese residue obbligatorie, iscritte nel conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12:

Senatori votanti	95
Favorevoli	85
Contrari	10

Il Senato approva.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 113,428.72, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12, concernenti spese facoltative:

Senatori votanti	95
Favorevoli	86
Contrari	9

Il Senato approva.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 12,450,760, verificatesi sulle assegnazioni di taluni capitoli del bilancio del-

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1913

L'Amministrazione ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12:

Senatori votanti	95
Favorevoli	85
Contrari	10

Il Senato approva.

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 61,711.32 per provvedere al saldo di spese residue facoltative iscritte nel conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12:

Senatori votanti	95
Favorevoli	85
Contrari	10

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1912-13:

Senatori votanti	95
Favorevoli	84
Contrari	11

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Protezione del bacino idrologico di Montecatini (N. 916);

Concessione a privati del servizio di recapito (per espresso) delle corrispondenze spedite nelle località di loro provenienza (N. 960).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Sul conferimento della libera docenza (Numero 947. - *Seguito*);

Conversione in legge del R. decreto 9 gennaio 1913, n. 11, col quale venne vietata la

caccia al camoscio (*Rupicapra ornata*) nei comuni di Civitella Alfedena e Opi (Aquila) e di Settefrati (Caserta) e nelle località circostanti (N. 968);

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 981);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 969);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 987);

Approvazione di due convenzioni e di un protocollo finale, firmati a Bruxelles addì 23 settembre 1910, aventi per oggetto l'urto fra navi e l'assistenza ed il salvataggio marittimi (Numero 945);

Tombola a favore degli ospedali riuniti di San Miniato e dell'ospedale della Misericordia e Dolce di Prato (N. 467);

Tombola a beneficio degli ospedali di Pistoia, Tizzano e San Marcello Pistoiese (N. 468);

Tombola telegrafica a beneficio del ricovero intercomunale per la vecchiaia in Rodigo e per l'ospedale di Sabbioneta (N. 469);

Tombola a beneficio dell'ospedale di San Lorenzo in Colle Val d'Elsa (N. 472).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634).

La seduta è sciolta (ore 18.15).

Licenziato per la stampa il 9 maggio 1913 (ore 20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 3 MAGGIO 1913

Modificazione al testo unico della legge comunale e provinciale
21 maggio 1908, n. 269

Art. 1.

Gli articoli 32, 33, 35 (3° e ultimo comma), 36, 38, 43 (1° comma, n. 3), 58 (ultimo comma), 60 (secondo comma), 61, 63 (3° comma), 65, 124 (2° comma, prima parte) del testo unico della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908 n. 269, sono abrogati.

Art. 2.

A gli articoli sottoindicati del testo unico della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269, sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte:

Art. 12. — Per essere elettore è necessario di essere cittadino dello Stato e di godere dei diritti civili nel Regno.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per l'esercizio del diritto contemplato nel presente articolo, i cittadini delle altre provincie italiane, quand'anche manchino della naturalità.

L'acquisto del diritto elettorale da parte dei non italiani è regolato dalla legge 13 giugno 1912, n. 555.

Art. 13. — Sono elettori coloro che trovansi iscritti nelle liste elettorali politiche e che potranno esservi iscritti in virtù degli articoli 2, 3, 4 e 24, terz'ultimo comma, del testo unico della legge elettorale politica 30 giugno 1912, n. 666.

Gli elettori di cui al presente articolo possono esercitare il loro diritto solamente nel comune dove hanno la residenza e sono compresi nel registro della popolazione stabile.

Quando costoro abbiano almeno da sei mesi trasferito la loro residenza in un altro comune e siano stati iscritti nel registro della popolazione stabile di esso dovranno, a loro domanda, o, in mancanza di questa, di ufficio essere radiati dalle liste elettorali e dal registro della popolazione stabile del comune ove avevano la residenza ed essere iscritti in quelli del nuovo comune.

La domanda per la nuova iscrizione dev'essere presentata nel termine stabilito dall'art. 28.

Alla domanda deve essere unito un certificato del sindaco del comune della precedente residenza che attesti che il richiedente non sia compreso o sia stato cancellato dalle liste del comune medesimo.

Quando la cancellazione o l'iscrizione siano avvenute d'ufficio il sindaco del comune in cui esse hanno avuto luogo deve darne avviso al sindaco del comune in cui debbano operarsi la corrispondente iscrizione o cancellazione dalle liste.

Art. 14. — (1° comma):

Sono elettori, quando abbiano compiuto il ventunesimo anno di età, ovvero lo compiano non più tardi del 31 maggio dell'anno in cui ha luogo la revisione delle liste, coloro che pagano annualmente nel comune una contribuzione diretta erariale di qualunque natura, ovvero una somma non inferiore a lire cinque per tasse comunali di famiglia o fuocatico, sul valore locativo, sul bestiame, sulle vetture, sui domestici, sugli esercizi e sulle rivendite o per altre tasse comunali esigibili per ruoli nominativi.

(3° comma). — La contribuzione diretta erariale, di cui nel primo comma del presente articolo, non è computata per il riconoscimento del diritto elettorale se lo stabile non siasi posseduto anteriormente alle prime operazioni dell'annuale revisione delle liste elettorali.

Aggiungere dopo l'ultimo comma:

I contratti di cui ai numeri 1 e 2, debbono avere, per gli effetti indicati nel presente articolo, data certa che risulti da atti o contratti anteriori di sei mesi almeno al tempo stabilito dall'art. 37 per la revisione delle liste elettorali.

Art. 15. — La disposizione del 3° comma dell'articolo precedente non si applica al possessore a titolo di successione o per anticipazione di eredità.

Art. 16. — *Soppresso il 2° comma.*

Art. 17. — (2^a parte):

Al marito, di quella che paga la moglie, eccettochè i coniugi sieno personalmente separati per effetto di sentenza passata in giudicato o pel consenso omologato dal tribunale.

Art. 18. — La contribuzione pagata a norma del 1° comma dell'articolo 14 da una vedova o dalla moglie separata legalmente può valere come censo elettorale a favore di uno dei suoi discendenti o generi da lei designato fino al secondo grado di parentela o di affinità.

Parimenti chi abbia il censo prescritto per l'elettorato può delegarlo ad uno dei suoi discendenti o generi fino al secondo grado di parentela o di affinità, quando egli non possa o non voglia esercitare il diritto elettorale.

Nel delegato devono concorrere gli altri requisiti prescritti per essere elettore.

Le designazioni e le delegazioni possono farsi con semplice dichiarazione autenticata da notaio e possono revocarsi nello stesso modo prima che si dia principio all'annua revisione delle liste elettorali.

Art. 19. — La contribuzione diretta erariale pagata pro indiviso dà diritto all'elettorato quando provenga dalla qualità di erede.

Ove invece provenga da altro titolo, occorre per il diritto all'elettorato una quota di contribuzione non inferiore a lire cinque per ogni censito.

Art. 20. — La contribuzione erariale diretta pagata su beni soggetti ad usufrutto, ad enfiteusi o a locazione oltre i trent'anni, vale come censo

tanto per gli usufruttuari, gli enfiteuti ed i conduttori quanto per coloro che vi abbiano la nuda proprietà, il dominio diretto e per i locatori.

Art. 20-bis. — I proprietari di stabili, che la legge esonera temporaneamente dall'imposta fondiaria, possono fare istanza perchè venga a loro spese determinata l'imposta che pagherebbero ove non godessero l'esenzione; di tale imposta si tiene loro conto per farli godere del diritto elettorale anche prima che venga a cessare l'esonero.

Art. 20-ter. — Per gli effetti elettorali le imposte pagate dai proprietari di beni indivisi o da una Società commerciale sono calcolate per egual parte a ciascun socio.

La stessa misura si applica nel determinare la compartecipazione dei soci nei casi previsti dalle disposizioni dell'art. 14 ai numeri 1 e 2 del secondo comma.

Dove l'uno dei compartecipi pretenda ad una quota superiore a quella degli altri deve giustificare il suo diritto presentando i titoli che lo provino.

L'esistenza delle Società di commercio si ha per sufficientemente provata da un certificato del tribunale indicante il nome degli associati.

Art. 20-quater. — I fitti pagati per beni appartenenti a Società in accomandita od anonime e le imposte sui beni spettanti a tali Società sono imputati nel censo dei gestori o direttori fino alla concorrenza della loro partecipazione nell'asse sociale, della quale deve constare nel modo sovraindicato.

Art. 21. — I sottufficiali e soldati del Regio esercito e della Regia marina non possono esercitare il diritto elettorale finchè si trovino sotto le armi.

Questa disposizione si applica pure alle persone appartenenti a corpi organizzati militarmente per servizi dello Stato, delle provincie e dei comuni.

Nella formazione della lista elettorale si compilerà, con le norme e guarentigie sancite per la composizione della lista stessa, un elenco degli elettori che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo.

Art. 22. — Le donne non possono essere iscritte nelle liste elettorali amministrative e non sono eleggibili a gli uffici designati dalla presente legge.

Art. 22 bis. — Non sono elettori nè eleggibili:

1° coloro che sono in istato di interdizione o di inabilitazione per infermità di mente;

2° gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla vigilanza speciale;

Tale incapacità cessa un anno dopo compiuto il termine degli effetti dell'ammonizione e della vigilanza.

3° i commercianti falliti finchè duri lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento, ovvero dalla data, in cui sono considerati falliti a norma dell'articolo 39 della legge 24 maggio 1903, n. 197;

4° coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità e coloro che sono abitualmente a carico degli Istituti pubblici di beneficenza o delle Congregazioni di carità;

5° i condannati per oziosità, vagabondaggio e mendicità;

6° i condannati alle pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quelle della reclusione e della detenzione per un tempo maggiore di cinque anni;

7° i condannati ad altre pene restrittive della libertà personale, compresa quella degli arresti per un tempo superiore ai cinque giorni, emtne le scontano;

8° i condannati all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata;

9° i condannati per delitti contro la libertà individuale previsti dagli articoli 145, 146 e 147 del Codice penale, per peculato, concussione e corruzione, calunnia, falsità in giudizio, associazione a delinquere prevista dall'articolo 248 del Codice penale, prevaricazione, falsità in monete e in carte di pubblico credito, falsità in sigilli, bolli pubblici e loro impronte, falsità in atti, frodi negli incanti, per delitti contro l'incolumità pubblica, esclusi i colposi e quelli previsti dall'art. 310 del Codice penale, violenza carnale, corruzione di minorenni, oltraggio pubblico al pudore, lenocinio, omicidio, lesione personale seguita da morte e quella prevista dai nn. 1 e 2 dell'art. 372 del Codice penale, esclusi però il primo e l'ultimo comma dell'articolo stesso, furto, eccetto quando la condanna sia dovuta al reato previsto dall'art. 405 del Codice penale o ad abuso di usi civici, rapina, estorsione e ricatto, truffa, altre

frodi, appropriazione indebita e danneggiamento previsto dall'art. 424 del Codice penale, sia per l'uno che per l'altro delitto, nei casi nei quali si procede d'ufficio, ricettazione e bancarotta fraudolenta;

10° i condannati per delitti che, secondo le cessate legislazioni penali, corrispondono ai delitti contemplati nel numero precedente.

Sono eccettuati i condannati riabilitati.

Art. 23. — (1° comma):

Sono eleggibili a consiglieri comunali tutti gli elettori iscritti nella lista, purchè sappiano leggere e scrivere.

La giunta municipale, nel notificare, ai sensi dell'art. 82, l'avvenuta elezione inviterà coloro, per i quali dal titolo d'iscrizione o da annotazioni contenute nella lista, non risulti che sappiano leggere e scrivere, a darne la prova in uno dei modi ammessi dalla legge per l'iscrizione nella lista. Tale prova dovrà essere depositata nella segreteria comunale nel termine di dieci giorni dalla notificazione.

Quando il numero degli elettori che sanno leggere e scrivere sia inferiore al doppio di quello dei consiglieri assegnati al comune, sono eleggibili anche gli analfabeti.

Non sono eleggibili:

(parti 1^a e 2^a identiche);

gl'impiegati degli istituti locali di beneficenza;

coloro che ricevono uno stipendio o salario dal comune o dalle istituzioni che esso amministra o sussidia e i maestri comunali;

coloro che hanno il maneggio del danaro del comune o non ne hanno reso conto; (*il resto identico, meno l'ultimo comma che viene soppresso*).

Art. 24. — Non possono contemporaneamente far parte dello stesso Consiglio comunale, gli ascendenti, i discendenti, il suocero ed il genero, l'adottante e l'adottato.

Art. 25. — (1° comma):

Sono eleggibili a consiglieri provinciali tutti gli elettori iscritti che si trovino nelle condizioni stabilite al primo comma dell'art. 23 della presente legge o che diano alla deputazione provinciale la prova di cui al secondo comma del detto articolo, depositandola nella segreteria dell'Amministrazione provinciale, entro dieci giorni dalla notificazione prescritta dall'art. 95. (*... il resto identico*).

Sono eccettuati:

coloro che, non avendo residenza nella provincia, non vi posseggono beni stabili o non vi pagano imposta di ricchezza mobile;

(parti 2ª, 3ª e 4ª identiche);

parte 5ª: coloro che hanno stipendio o salario dalla provincia ovvero dai corpi morali o da aziende sussidiate da essa, i maestri, gli impiegati e contabili dei comuni e delle istituzioni di beneficenza esistenti nella provincia; (il resto identico).

Art. 25-bis. — Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio comunale e il Consiglio provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, debbono, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, esaminare la condizione degli eletti per i quali è necessaria la prova di saper leggere e scrivere a norma degli articoli 23 e 25, e dichiarare la ineleggibilità di essi quando non abbiano presentata tale prova nel termine prescritto o quando la medesima non sia stata riconosciuta valida. Nell'uno e nell'altro caso i Consigli provvedono alle sostituzioni, ai sensi dell'art. 84.

Ove i Consigli omettano di pronunciare nella prima seduta, provvede di pieno diritto la Giunta provinciale amministrativa.

Contro le decisioni de' Consigli sono ammessi i ricorsi previsti dagli articoli 87 (comma 5º e seguenti) e 95 (ultimo comma), e i relativi termini decorreranno dalla pubblicazione della decisione ovvero dalla notificazione di essa quando sia necessaria.

Art. 26. — (1º comma):

Le liste elettorali devono essere compilate in doppio esemplare e contenere, in ordine alfabetico, il cognome e nome, la paternità, il luogo e la data della nascita, il titolo in virtù del quale gli elettori sono iscritti e l'abitazione di essi quando l'abbiano nel comune.

Art. 28. — Sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali amministrative coloro che siano riconosciuti in possesso dei requisiti per ottenere la iscrizione d'ufficio nelle liste elettorali politiche del comune.

Sono altresì iscritti d'ufficio coloro che da almeno sei mesi sono compresi nominativamente nei ruoli delle contribuzioni dirette.

A tali iscrizioni si procederà in base agli elenchi prescritti dall'art. 20 del testo unico

30 giugno 1912, n. 666, completati dalle indicazioni di cui all'art. 21 del testo medesimo.

Nella copia dell'elenco n. 2 l'esattore comunale apporrà la propria firma accanto al nome di coloro che trovansi nelle condizioni previste dal secondo comma del presente articolo.

Sono anche iscritti nelle liste elettorali amministrative coloro che ne facciano domanda dentro il 15 dicembre e provino il possesso dei prescritti requisiti; all'uopo il sindaco ne farà loro invito con manifesto da pubblicarsi il 1º dicembre di ogni anno.

Art. 29. — *Sostituire nel primo comma:*

2º l'atto, ove occorra, che provi la residenza nel comune;

3º l'abitazione; se non ha l'abitazione nel comune, deve indicare in quale sezione elettorale chiede di essere iscritto.

Indi continuare:

4º i titoli...

Aggiungere dopo l'ultimo comma:

Il richiedente che non sia nato nel comune nelle cui liste domanda di essere iscritto, deve allegare copia dell'atto di nascita.

Art. 30. — (2º comma):

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente. Ove questi non sappia sottoscrivere o non lo possa per fisico impedimento, potrà fare la domanda in forma verbale alla presenza di due testimoni che ne accertino l'identità, avanti al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal sindaco o avanti a notaio. Dell'atto è rilasciata attestazione al richiedente.

Per gli effetti degli articoli 23 e 25 della presente legge la prova di saper leggere e scrivere può essere data con certificato scolastico o con la presentazione della domanda per l'iscrizione nelle liste elettorali amministrative, che contenga l'indicazione della paternità ed età, del domicilio e della condizione, scritta e firmata dal richiedente in presenza di un notaio e di tre testimoni. Il notaio nell'autenticazione dichiarerà d'aver veduto scrivere in presenza sua e dei testimoni, e che egli o i testimoni conoscono la persona.

Alla domanda si uniscono i documenti necessari a provare che il richiedente possiede i requisiti per essere elettore.

La domanda e i documenti devono essere presentati nella segreteria comunale ed il se-

gretario ne rilascia ricevuta all'atto della presentazione, con indicazione dei documenti esibiti.

Art. 31. — La Commissione comunale elettorale istituita con l'art. 25 del testo unico della legge elettorale politica procede anche all'annua revisione delle liste elettorali amministrative.

Non possono contemporaneamente far parte della Commissione comunale elettorale o di quella provinciale, gli ascendenti e i discendenti, i fratelli, il suocero ed il genero, l'adottante e l'adottato. Nè la stessa persona può far parte della Commissione comunale elettorale e di quella provinciale.

Hanno effetto anche per la revisione delle liste elettorali amministrative le disposizioni degli articoli 26, 27, 30, 31, 33 e 47 del testo unico 30 giugno 1912, n. 666.

Art. 34. — Trascorso il termine di cui all'art. 28, la Commissione del comune deve riunirsi per esaminare le domande e procedere immediatamente alla formazione di cinque elenchi separati per la revisione delle liste.

Art. 35. — (1° comma):

Nel primo elenco si propone la iscrizione di coloro, i quali hanno diritto di essere elettori nel comune, sia che abbiano ad essere iscritti d'ufficio a norma dell'art. 28, sia che abbiano presentata domanda documentata a termine degli articoli 28 e 29. Per questi ultimi la Commissione chiede al presidente del tribunale il certificato, di cui al secondo comma dell'art. 21 del testo unico 30 giugno 1912, n. 666.

La Commissione non può proporre l'iscrizione di alcuno se essa non ha i documenti che dimostrino il concorso dei requisiti necessari per comprenderlo nelle liste elettorali del comune.

(5° comma):

Nel secondo elenco la Commissione propone, sia in seguito a domanda o reclamo, sia d'ufficio, e sempre in base a sentenze passate in giudicato o ad altri documenti, la cancellazione dei morti, di coloro che hanno perduto le qualità richieste per essere elettori e di quelli infine che sono stati radiati almeno da sei mesi dal registro della popolazione stabile del comune;

(6° comma):

Ciascun nome nel secondo elenco deve avere un'annotazione, che indichi i motivi e i documenti pei quali la cancellazione è proposta, e se per domanda, reclamo o di ufficio.

Aggiungere al posto dell'ultimo comma (soppresso):

Nel quarto elenco sono segnati i nomi degli elettori, che risultino emigrati in via permanente all'estero. Si considerano emigrati in via permanente coloro che, recandosi all'estero a scopo di lavoro, hanno ottenuto il relativo passaporto per l'estero con esenzione dalla tassa, e coloro che risultino, anche per semplice notorietà, emigrati all'estero, a scopo di lavoro, da almeno due anni.

Nel quinto elenco sono segnati i nomi di coloro, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21.

Art. 37. — (2° e 3° comma):

Durante questo termine un esemplare dei cinque elenchi prescritti dall'art. 35, firmato dalla Commissione, deve tenersi affisso all'albo pretorio, in modo visibile; ed un altro esemplare, pure firmato dalla Commissione, coi titoli e i documenti relativi a ciascun nome, insieme alla lista dell'anno precedente, deve rimanere nell'ufficio comunale, con diritto ad ogni cittadino di prenderne cognizione.

Il 1° febbraio il sindaco notifica al prefetto della provincia l'affissione degli avvisi.

Art. 40. — (1° comma):

La Commissione, che ha proposto la cancellazione di un elettore ovvero negata la richiesta cancellazione o iscrizione, deve notificare per iscritto la presa deliberazione all'elettore, di cui ha proposta la cancellazione, ovvero al richiedente la cancellazione o l'iscrizione, indicandone i motivi, non più tardi di tre giorni da quello, in cui gli elenchi sono stati pubblicati.

Art. 42. — La Commissione elettorale provinciale istituita con l'art. 37 del testo unico 30 giugno 1912, n. 666, procede anche a tutte le operazioni disposte con la presente legge, con le medesime norme stabilite dagli articoli 37 e 47 dell'indicato testo unico.

Il rappresentante del Pubblico Ministero assiste alle sedute della Commissione, con le stesse facoltà indicate all'articolo 37 del testo unico suddetto.

Art. 43. — (1° comma) in luogo dei nn. 3 e 4 sostituire:

3° i cinque elenchi di cui all'articolo 35, con tutti i documenti relativi alle nuove iscrizioni e cancellazioni, o al diniego delle domande, ancorchè non vi siano stati reclami;

Quindi continuare:

4° i reclami...

Art. 44. — (2°, 3° e 4° comma):

La Commissione provinciale pronunzia, fondandosi esclusivamente sugli atti e documenti, prodotti entro il 1° marzo dalle parti e dalla Commissione comunale; ma può anche iscrivere d'ufficio coloro pei quali risulti da nuovi documenti che hanno i requisiti necessari, dopo avere ottenuto il certificato di cui al secondo comma dell'articolo 21 del testo unico 30 giugno 1912, n. 666.

La Commissione provinciale deve radunarsi entro i dieci giorni successivi a quello nel quale ricevette gli atti e i documenti.

Di tutte le operazioni della Commissione provinciale il segretario redige processi verbali sottoscritti da lui e dai membri presenti. Le deliberazioni devono essere motivate e, quando non siano concordi, devono essere indicati il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni da esso addotte.

Art. 45. — (3°, 4° e 5° comma):

Gli elenchi definitivamente approvati debbono essere depositati nella segreteria del comune, non più tardi del 10 maggio, e rimanervi fino al 31 maggio. Il sindaco dà notizia al pubblico dell'avvenuto deposito. Ogni cittadino ha diritto di prendere cognizione degli elenchi.

Entro il 20 maggio la Commissione comunale deve, in conformità degli elenchi definitivamente approvati, rettificare la lista permanente, aggiungendo ad essa i nomi compresi nell'elenco dei nuovi elettori iscritti e togliendone i nomi di quelli compresi nell'elenco dei nuovi cancellati.

Entro il 25 maggio un verbale delle rettificazioni eseguite, firmato dalla Commissione, deve esse spedito dal sindaco al Regio procuratore presso il tribunale del capoluogo della provincia.

Art. 46. — (1° e 2° comma):

L'elezione pel rinnovamento parziale o totale del Consiglio, in qualunque periodo dell'anno segua, si fa unicamente dagli elettori iscritti nella lista permanente rettificata in conformità dell'articolo 45 e dei due seguenti capoversi.

Sino alla revisione dell'anno successivo non possono farsi alla lista permanente altre variazioni, all'infuori di quelle che siano conseguenza della morte di elettori, comprovata da docu-

mento autentico; della interdizione dal diritto di elettore, che risulti da sentenza passata in giudicato; nonchè delle sentenze, di cui all'articolo 50. Tali variazioni debbono essere fatte dalla Commissione elettorale del comune, che allega alla lista permanente copia dei suindicati provvedimenti e trasmette il verbale al Regio procuratore presso il tribunale del capoluogo della provincia e al presidente della Commissione elettorale provinciale.

(4° comma):

Anche di queste variazioni deve trasmettersi verbale al Regio procuratore e al presidente della Commissione elettorale provinciale.

Dopo l'ultimo comma aggiungere:

La Commissione provinciale deve introdurre le variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste delle sezioni di cui all'art. 59.

Art. 47. — (3° e 4° comma):

Se il ricorso contro la deliberazione o decisione della Commissione provinciale è proposto dallo stesso cittadino, che aveva reclamato contro le proposte della Commissione comunale, il ricorso, a pena di nullità, deve essere entro dieci giorni notificato all'elettore o agli elettori, la cui iscrizione viene impugnata, o al presidente della Commissione provinciale quando il ricorso sia stato fatto contro la esclusione di uno o più elettori dalla lista. Se invece sia proposto da altro cittadino, il ricorso deve essere presentato, a pena di nullità, entro quindici giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della lista permanente rettificata.

Art. 51. — La Commissione del comune per la revisione delle liste, entro cinque giorni dalla comunicazione della proferita sentenza, fa la prescritta rettificazione nella lista definitiva, allegandovi copia della sentenza medesima.

La rettificazione si fa secondo le norme prescritte nell'art. 45.

Art. 53. — (2° comma):

Una copia della lista elettorale permanente rettificata, compilata dal segretario comunale e debitamente autenticata dalle Commissioni elettorali del comune e della provincia sarà conservata negli archivi della prefettura.

Art. 54. — (3° comma):

La lista permanente deve recare inoltre il richiamo e l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell'incartamento relativo all'iscrizione di ciascun elettore, nonchè del-

l'abitazione dei singoli elettori agli effetti del terzo comma dell'art. 59.

Art. 58. — (2° e 3° comma):

Eccedendo gli elettori il numero di 800, il comune si divide in sezioni.

Ogni sezione non può avere più di 800 elettori iscritti, nè meno di 100, e concorre direttamente alla nomina di tutti i consiglieri, salvo il caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 59. — La Commissione elettorale comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, provvede alla ripartizione del comune in sezioni a norma dell'art. 58; determina la circoscrizione delle singole sezioni nonchè il luogo della riunione per ciascuna di esse e compila la lista degli elettori per ciascuna sezione.

In tale lista debbono essere tenute distinte le liste delle frazioni che abbiano rappresentanza separata a norma dell'art. 57.

Detta lista deve avere due colonne per ricevere rispettivamente, a norma degli art. 70 e 71, le firme di identificazione degli elettori e quelle di riscontro per l'accertamento dei votanti.

L'elettore è assegnato alla sezione, nella cui circoscrizione ha, secondo le indicazioni della lista, la sua abitazione.

Gli elettori, che non hanno abitazione nel comune o non hanno fatta la dichiarazione secondo l'art. 29, sono ripartiti nelle liste delle singole sezioni, seguendo l'ordine alfabetico.

Saranno anche compresi nelle liste, suddivisi per sezioni in ordine alfabetico, e iscritti in fogli susseguenti a quelli, in cui sono iscritti gli altri elettori, gli emigrati, di cui al penultimo comma dell'art. 35.

L'elettore, che trasferisca la propria abitazione nella circoscrizione di un'altra sezione, ha diritto di essere trasferito nella lista degli elettori della stessa sezione. La domanda sottoscritta dall'elettore deve essere da lui presentata al sindaco non più tardi del 15 dicembre.

Gli elettori, che non sappiano sottoscrivere, possono fare la domanda verbalmente nei modi indicati nell'art. 30.

La Commissione comunale fa le variazioni nelle liste delle due sezioni, unendo la domanda alla lista della sezione, in cui iscrive l'elettore. Nessuna variazione può essere fatta senza domanda.

Non più tardi del 31 gennaio la Commissione

comunale, con avvisi da affiggersi in luoghi pubblici, invita chiunque abbia reclami da fare contro la ripartizione del comune in sezioni, la circoscrizione delle sezioni, la formazione della lista degli elettori di ciascuna sezione, il trasferimento di essi da una sezione ad un'altra e la determinazione dei luoghi di riunione di ciascuna sezione, a presentarli entro il 15 febbraio alla Commissione elettorale della provincia. Durante questo tempo, il testo delle deliberazioni, di cui al primo comma, e l'esemplare delle liste coi documenti relativi debbono rimanere nella segreteria comunale ed ogni cittadino avrà diritto di prendere cognizione di tali atti.

Il 1° febbraio il sindaco notifica al prefetto della provincia l'affissione degli avvisi.

I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine alla Commissione comunale che, per mezzo del segretario comunale, ne rilascia ricevuta.

Il presidente della Commissione comunale non più tardi del 1° marzo deve trasmettere al presidente della Commissione provinciale il testo delle deliberazioni, di cui al primo comma, e l'esemplare delle liste coi documenti relativi e coi reclami che fossero pervenuti.

Entro il 30 aprile la Commissione elettorale provinciale decide inappellabilmente sui reclami approva la lista degli elettori di ciascuna sezione, tenendo conto delle deliberazioni e decisioni da essa prese in virtù dell'art. 44, e la autentica. Il presidente deve vidimarne ciascun foglio.

Art. 59-bis. — Gli elettori votano nella sezione, alla quale si trovano iscritti.

Si possono riunire nello stesso fabbricato fino a quattro sezioni, ma l'accesso dalla strada alla sala deve condurre solo a due sezioni e non più di due sezioni possono avere l'accesso dalla medesima strada.

Quando per sopravvenute gravi circostanze sorga la necessità di variare i luoghi di riunione degli elettori, la Commissione comunale deve farne proposta, nei cinque giorni dalla data della pubblicazione del manifesto di convocazione degli elettori, alla Commissione provinciale, la quale, premesse le indagini che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via d'urgenza e non più tardi del terzo giorno precedente quello stabilito per le elezioni.

Qualora la variazione sia approvata, il pre-

sidente della Commissione elettorale provinciale deve darne immediatamente avviso al sindaco, il quale deve portarla a conoscenza del pubblico con manifesto da affiggersi nelle ore anti-meridiane del giorno precedente la elezione.

Art. 55. — (*comma 2° e seguenti*):

Il certificato, in carta bianca, indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione.

Per gli elettori residenti nel comune la consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio.

Quando la persona, cui fu fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del comune i certificati vengono rimessi dall'ufficio municipale a mezzo del sindaco del comune di loro residenza, quante volte questa sia conosciuta.

Gli elettori, a partire dal terzo giorno precedente la elezione e nel giorno stesso della elezione possono, personalmente e contro annotazione in apposito registro, ritirare il certificato d'iscrizione nella lista, qualora non lo abbiano ricevuto.

Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel giorno antecedente l'elezione e nel giorno stesso dell'elezione e contro annotazione in altro apposito registro, di ottenerne dal sindaco un altro, su carta verde, sul quale deve dichiararsi che è un duplicato.

Ai fini del presente articolo, l'ufficio comunale resta aperto quotidianamente, nei cinque giorni antecedenti ed in quello stesso della votazione, almeno dalle ore nove alle diciassette.

Art. 56 (*1° comma*). — Le elezioni si fanno nei mesi di giugno e di luglio.

Art. 60. — *Aggiungere al posto dell'ultimo comma (soppresso):*

Il prefetto comunica inoltre il decreto al presidente della Commissione elettorale provinciale che, nel giorno successivo a tale partecipazione, trasmette alla Commissione elettorale del comune le liste di cui all'art. 59.

Art. 60-bis. — La Commissione elettorale comunale provvede a che nelle ore pomeridiane del giorno precedente l'elezione ovvero nel giorno stesso della elezione prima delle ore 8

siano consegnati al presidente di ogni ufficio elettorale:

1° un bollo del comune;

2° la lista degli elettori della sezione autenticata dalla Commissione provinciale ai termini dell'art. 59 e due copie di tale lista autenticata in ciascun foglio da due membri della Commissione comunale, delle quali una serve per l'affissione a norma dell'art. 68.

3° i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art. 64;

4° l'urna o le urne occorrenti per la votazione.

Art. 62. — Gli articoli 23 e 25 e quelli dal numero 66 a 88 e da 95 a 110 della presente legge sono affissi alla porta della sala delle elezioni in caratteri ben leggibili.

Art. 63. — (*1° e 2° comma*):

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente e di un vice-presidente, designati dal primo presidente della Corte d'appello fra i magistrati del distretto della Corte stessa, ma non elettori nel comune, compresi i giudici aggiunti e gli uditori, o fra gli ufficiali del pubblico ministero presso le Corti e i tribunali, di quattro scrutatori e di un segretario.

Per i comuni sedi di Corti d'appello e di tribunale potranno essere scelti anche magistrati iscritti nelle liste elettorali amministrative del luogo.

In caso di necessità riconosciuta dal primo presidente della Corte, può anche destinarsi all'ufficio di presidente o di vicepresidente il vicepretore o il conciliatore.

Aggiungere dopo l'ultimo comma:

Al presidente e al vicepresidente dell'ufficio elettorale deve esser corrisposta dal comune l'indennità di viaggio e di soggiorno spettante ai giudici di tribunale di 1^a categoria, salvo ai magistrati di grado superiore la corrispondenza di quella spettante ai consiglieri di Corte d'appello di 2^a categoria.

Art. 64. — Nel periodo compreso fra l'ottavo ed il quarto giorno inclusivi precedenti l'elezione, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto nell'albo pretorio del comune, la Commissione elettorale comunale, aggregandosi i due consiglieri comunali eletti col maggior numero di voti e i due eletti col minor numero di voti, che non facciano parte

della Giunta comunale nè della Commissione stessa, procede alla nomina degli scrutatori fra gli elettori del comune, che siano compresi nella lista dei giurati ovvero che possiedano una delle condizioni contemplate negli articoli 3 e 4 del testo unico della legge elettorale politica.

Se il Consiglio comunale è sciolto, saranno aggregati alla Commissione i quattro cessati consiglieri che si trovavano nelle condizioni sopra indicate.

Ciascun commissario scrive sulla propria scheda soltanto un nome e si proclamano eletti coloro che hanno ottenuto maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto l'anziano di età.

In seconda convocazione indetta regolarmente la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Agli eletti il sindaco notifica nel più breve termine e, al più tardi, non oltre il secondo giorno precedente l'elezione, l'avvenuta designazione per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.

A ciascuno degli scrutatori il comune deve corrispondere un'indennità di lire cinque.

Il segretario del seggio è scelto, in precedenza all'insediamento dell'ufficio, dal presidente dell'ufficio elettorale fra persone residenti nel comune nelle categorie seguenti:

1° i cancellieri, i vicecancellieri, gli aggiunti di cancelleria, i segretari e i sostituti segretari degli uffici giudiziari;

2° i notai;

3° i segretari e vicesegretari comunali;

4° gli elettori del comune che sappiano leggere e scrivere.

La enumerazione delle prime tre categorie non implica ordine di precedenza fra di loro per la designazione.

Il segretario dev'essere remunerato dal comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, con l'onorario di lire dieci.

Il processo verbale è redatto dal segretario in due esemplari e in esso deve essere tenuto conto di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge. Il processo verbale riveste per ogni effetto di legge la qualità di atto pubblico.

Art. 64-bis. — Il presidente, il vicepresidente ed il segretario, se elettori nel comune, e gli

scrutatori votano nella sezione dove esercitano l'ufficio, ancorchè non appartengano alla medesima.

Art. 64-ter. — L'ufficio di presidente, di vicepresidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Il vice-presidente coadiuva il presidente nell'adempimento delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento. Per autorizzazione del presidente egli può inoltre adempiere le funzioni di scrutatore.

Salvo le maggiori pene stabilite nell'art. 108 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, di vicepresidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da lire 100 a 1000. Nelle stesse sanzioni incorrono il presidente, il vicepresidente, gli scrutatori, il segretario, i quali, senza giustificati motivi, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti nel presente articolo, il procuratore del Re, sulla denuncia del presidente del seggio o di qualunque elettore od anche di ufficio, deve procedere per citazione direttissima.

Art. 66. — Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente od il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Art. 67. — Non possono essere ammessi ad entrare nella sala della elezione se non gli elettori che presentino, ogni volta, il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva, di cui all'articolo 55.

Essi non possono entrare armati nella sala delle elezioni.

Art. 68. — Non ha diritto di votare chi non trovasi iscritto nella lista degli elettori della sezione.

Una copia di detta lista e l'elenco di coloro, che sono contemplati all'art. 21, devono essere affissi nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali e possono essere consultati dagli intervenuti.

Saranno parimenti affisse la lista dei consiglieri da surrogare e quella dei consiglieri che rimangono in ufficio.

Hanno inoltre diritto di votare coloro, che si presentino muniti di una sentenza di Corte di

appello, con cui si dichiara che essi sono elettori del comune, e coloro, che dimostrino di essere nel caso previsto nell'ultimo capoverso dell'articolo 47, o che provino di essere cessata la causa della sospensione, di cui all'articolo 21.

La prova che sia cessata la sospensione dovrà essere fatta presentando il congedo illimitato o l'atto di licenziamento, purchè di tre mesi anteriore al decreto che fissa il giorno dell'elezione, o il provvedimento da cui risulti la promozione a grado corrispondente a quello d'ufficiale.

Art. 69. — Il diritto elettorale è personale; nessun elettore può farsi rappresentare, nè mandare il suo voto per iscritto.

Soltanto per impedimento fisico evidente o regolarmente dimostrato all'ufficio, l'elettore che trovasi nella impossibilità di esprimere il voto, è ammesso dal presidente a farlo esprimere da un elettore di sua fiducia. Il segretario indica nel verbale il motivo specifico, per cui l'elettore fu autorizzato a farsi assistere nella votazione, il nome del medico, che abbia eventualmente accertato l'impedimento, ed il nome dell'elettore delegato.

Art. 70 — Alle ore otto del giorno per il quale è indetta l'elezione, il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte il vicepresidente, gli scrutatori ed il segretario.

Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione, oltre il vice-presidente, come all'art. 64-ter, alternativamente l'anziano e il più giovane fra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere.

Il presidente dell'ufficio dichiara poi aperta la votazione e fa chiamare da uno degli scrutatori o dal segretario ciascun elettore nell'ordine della sua iscrizione nella lista.

Uno dei membri dell'ufficio che conosca personalmente l'elettore, ne attesta la identità, apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore, nella apposita colonna sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale.

Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del comune noto all'ufficio, che attesti

della sua identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 108.

Si deve presumere noto all'ufficio qualunque elettore, che sia stato già ammesso a votare.

L'elettore, che attesta della identità, deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista, di cui sopra.

In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 79.

Deve inoltre essere ammesso a votare l'elettore, che si presenti fornito di libretto o tessera di riconoscimento rilasciati da una pubblica amministrazione governativa, purchè siano muniti di fotografia. In tal caso, accanto al nome dell'elettore, nella suddetta colonna di identificazione, sarà indicato il numero del libretto o della tessera e l'autorità che li ha rilasciati.

Gli elettori compresi nell'elenco di cui al penultimo comma dell'art. 35, sono ammessi a votare quando facciano constatare all'ufficio elettorale la loro identità personale. Nel processo verbale è presa nota speciale di ogni elettore iscritto nell'elenco degli emigrati, che viene ammesso alla votazione, nonchè del nome della persona, che attesta la sua identità, o del numero del libretto o della tessera di riconoscimento indicati nel comma precedente e nell'articolo seguente, e dell'autorità che li ha rilasciati.

Art. 70-bis. — Agli effetti del penultimo comma dell'articolo precedente ciascun elettore, non munito di libretto o tessera di riconoscimento rilasciati da un'autorità governativa, può provvedersi di una tessera speciale facendo istanza al pretore del mandamento, in cui è compresa la sezione elettorale, nella quale deve votare.

Il pretore rilascia la tessera, verso il pagamento del prezzo di costo, dopo essersi accertato della identità personale dell'elettore.

La tessera deve essere conforme al modello allegato F del testo unico della legge elettorale politica; ha un proprio numero d'ordine e contiene, da un lato, la fotografia dell'elettore munita del timbro a secco della pretura e della firma del pretore; dall'altro l'attestato di riconoscimento, il nome, cognome, paternità, età e luogo di nascita dell'elettore, l'indicazione della lista elettorale del comune dove

L'elettore è iscritto, la firma del pretore e del cancelliere e il timbro della pretura.

L'elettore, che venga cancellato dalla lista, deve restituire la tessera al pretore, il quale l'annulla.

Qualsiasi alterazione o indebito uso della tessera è punito a norma dell'art. 108.

Art. 70-ter. — In ogni pretura è tenuto apposito registro, nel quale sono indicati, secondo il numero d'ordine delle tessere rilasciate, il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita dell'elettore, la lista elettorale, nella quale esso è iscritto.

Una copia della fotografia, firmata dal pretore, è ingommata nel registro, a lato delle indicazioni sopraccennate. Il registro in ogni foglio è firmato dal pretore e dal cancelliere.

Art. 71. — *Aggiungere premettendo:*

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, questi presenta la sua scheda piegata al presidente.

Il presidente depone la scheda in un'urna di vetro trasparente, collocata sul tavolo dell'ufficio, visibile a tutti.

A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori ne fa constare, scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante, nell'apposita colonna, sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale.

(1° e 2° comma):

Ciascun elettore ha diritto di votare per tanti nomi quanti sono i consiglieri da eleggere quando se ne devono eleggere meno di cinque.

Quando il numero dei consiglieri da eleggere è di cinque o più, ciascun elettore ha diritto di votare solamente per un numero di nomi eguale ai quattro quinti dei consiglieri da eleggere.

(4° comma):

L'elettore può aggiungere, oltre i nomi dei candidati, la paternità, la professione, il titolo onorifico o gentilizio, il grado accademico; ogni altra indicazione è vietata.

Art. 72. — L'appello deve essere terminato non più tardi delle ore 13. Se a quest'ora non lo fosse, il presidente lo sospende e fa procedere nella votazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista.

Gli elettori che si presentano dopo l'appello

votano nel modo indicato dagli articoli precedenti.

La votazione, a pena di nullità, resta aperta fino alle ore sedici.

Se alle ore sedici siano tuttavia presenti elettori che non abbiano votato, il presidente, fatta prender nota dal segretario dei loro nomi, li ammette a votare nell'ordine con cui ne è stata presa nota, nessun altro elettore che sopraggiunga può essere ammesso alla votazione. Alle ore diciassette nessun elettore può più votare.

Art. 73. — (1° comma, n. 2):

2° accerta il numero dei votanti risultante dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale;

(2° e 3° comma):

Questa lista, a pena di nullità, prima che si proceda allo spoglio delle schede, deve essere sottoscritta dai membri dell'ufficio e chiusa in piego suggellato, con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta del piego. Questo è consegnato o trasmesso immediatamente al pretore del mandamento, e di tutto si fa menzione nel verbale.

La suddetta lista è pure vidimata in ciascun foglio da tre almeno dei membri dell'ufficio.

Art. 76. — Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della forza pubblica e della forza armata per far espellere od arrestare coloro, che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione.

Però, in caso di tumulti o di disordini o per procedere all'esecuzione di mandati di cattura, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventiva-

mente il libero accesso degli elettori al locale, in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.

Art. 79. — (1^o comma):

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti, che si sollevino intorno alle operazioni della sezione, e sulla nullità dei voti.

Art. 80. — Il presidente, a pena di nullità, dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. Fa inoltre la proclamazione dei consiglieri comunali, quando il comune ha una sola sezione. Il verbale è firmato, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio; alla sua validità però basta la firma del presidente e del segretario. Dopo la firma del verbale l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

Il pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del piego contenente la lista, di cui all'art. 73, ed alla compilazione, a cura del cancelliere, d'una copia autentica da lui vistata in ciascun foglio. Gli scrutatori intervenuti possono pure apporre in ciascun foglio la loro firma.

Tale copia viene immediatamente rimessa al sindaco, il quale provvede a che rimanga depositata per quindici giorni nella segreteria: ogni elettore del comune ha diritto di prenderne conoscenza.

Art. 81. — Il presidente dell'ufficio della prima sezione, quando il comune ha più sezioni, riunisce, nel termine di 24 ore, i presidenti delle altre sezioni e in unione ad essi od ai vice presidenti che ne facciano le veci, riassume i voti dati in ciascuna sezione senza poterne modificare il risultato, pronunzia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate, salvì i reclami ai quali è provve-

duto ai termini dell'art. 79 e fa la proclamazione dei consiglieri comunali.

Il segretario della prima sezione è segretario dell'adunanza dei presidenti.

Per la validità delle operazioni sopraindicate basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenire.

Art. 92. — (2^o comma):

Chi è eletto in più di una provincia, ovvero in più di un mandamento della stessa provincia, può optare per uno di essi entro il termine di otto giorni successivi alla proclamazione.

Art. 95. — (6^o comma):

I ricorsi contro le operazioni elettorali si presentano al Consiglio provinciale entro un mese dalla proclamazione degli eletti; il Consiglio decide nella sua prima sessione.

Art. 98. — (1^o comma):

Chiunque forma una lista od un elenco o una nota di elettori, in tutto o in parte falsa, ovvero altera una lista, un elenco o una nota vera, o nasconde o sottrae od altera registri o certificati scolastici è punito con la detenzione sino a tre anni e con multa sino a lire 3000.

Art. 99. — (1^o comma):

Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per sé o per altri la iscrizione negli elenchi, nelle liste o nelle note degli elettori o la cancellazione di uno o più elettori, è punito con la detenzione sino ad un anno e con la multa sino a lire 2000.

Art. 101. — *Aggiungere in fine:*

Alla stessa pena soggiacciono il sindaco, il segretario comunale od i funzionari da loro delegati, i quali rifiutano o omettono di provvedere all'esecuzione di quanto è loro imposto dalla presente legge.

Art. 102. — Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra danaro, valori, impieghi pubblici o privati, o qualunque altra utilità ad uno o più elettori, o per accordo con essi ad altre persone, è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con la multa da lire 50 a lire 1000, anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo d'indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

L'elettore che per dare o negare il voto elettorale ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità, è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con la multa da lire 50 a lire 1000.

Art. 103. — Chiunque usi minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, di notevole danno o della privazione di una utilità per costringerlo a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, o con notizie da lui conosciute false, o con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori esercita pressione per costringerli a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, è punito colla pena della detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 50 a lire 1000.

Alle pressioni fatte a nome di classi di persone o di associazioni è applicato il massimo della pena.

Art. 104. — I pubblici ufficiali, impiegati, agenti o incaricati di una pubblica amministrazione, i quali, abusando delle loro funzioni, direttamente o col mezzo di istruzioni date alle persone loro dipendenti in via gerarchica, si adoperino a costringere gli elettori a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate candidature o ad indurli alla astensione, sono puniti con la detenzione da tre mesi ad un anno e con multa da lire 100 a 2000.

La predetta multa e la detenzione si applicano ai ministri di un culto, che con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto o in riunioni di carattere religioso o con promesse o minacce spirituali si adoperano a vincolare i voti degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate candidature o ad indurli all'astensione.

Art. 105. — Chiunque, con violenze o minacce o con tumulti, invasioni nei locali destinati alle operazioni elettorali o con attrupamenti nelle vie di accesso alle sezioni o nelle sezioni stesse, con clamori sediziosi, con oltraggi agli elettori o ai membri dell'ufficio nell'atto delle elezioni ovvero col rovesciare, coll'infrangere, col sottrarre le urne elettorali, colla dispersione delle schede, o con altri mezzi, impedisce il libero esercizio dei diritti elettorali o turba la libertà del voto o in qualunque

modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa da lire 500 a lire 5000.

Incorre nella medesima pena chiunque forma falsamente in tutto o in parte schede od altri atti dalla presente legge destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, oppure sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi. Chiunque fa uso di uno di detti atti falsificato, alterato o sostituito, è punito con la stessa pena, ancorchè non sia concorso nella consumazione del fatto.

Se il fatto sia commesso da chi appartenga all'ufficio elettorale, la pena della reclusione è da uno a cinque anni e quello della multa da lire 1000 a 6000.

Gli imputati dei delitti previsti in questo articolo, arrestati in flagranza, dovranno essere giudicati dal tribunale per citazione direttissima.

Art. 106. - (1^o comma):

Chiunque senza diritto durante le operazioni elettorali s'introduce nella sala dell'ufficio di sezione o in quella ove ha luogo l'adunanza dei presidenti delle sezioni, è punito coll'ammenda estensibile a lire 200; e col doppio di quest'ammenda è punito chi s'introduce armato nelle sale stesse ancorchè sia elettore o membro dell'ufficio.

Art. 107. — Chiunque trovandosi privato o sospeso dall'esercizio elettorale, e assumendo il nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, chi voti in più sezioni elettorali, ovvero per consiglieri provinciali in più comuni dello stesso mandamento, è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con la multa da lire 50 a 1000.

Chi nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale è sorpreso in atto di sottrarre, aggiungere o sostituire schede, o di alterarne il contenuto, o di leggere fraudolentemente nomi diversi da quelli che vi sono scritti, od in qualsiasi altro modo falsifica i risultati della votazione, è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 100 a 2000.

Art. 108. — Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto od alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito

di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero sono puniti con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa da lire 50 a 500. Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 50 a 1000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali o cagiona la nullità della elezione o ne altera il risultato o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la detenzione da sei mesi a tre anni e con multa da lire 500 a 5000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carti, pieghi, od urne, rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 500 a 5000. In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal tribunale per citazione direttissima.

Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con la multa da lire 50 a 1000.

Chiunque fa indebito uso della tessera, di cui all'art. 70-bis, è punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa fino a 100 lire e chiunque produce sulla tessera stessa alterazione a scopo di frode nella identificazione dell'elettore è punito con la detenzione estensibile fino ad un anno e con la multa da lire 50 a 1000.

Art. 109. — (2^o comma):

L'azione penale per tutti i reati contemplati nella presente legge si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto di procedimento, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi nel complesso la metà del termine stabilito per la prescrizione.

(5^o comma):

Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le disposizioni degli articoli 8 e 157.

Art. 109-bis. (comma 3^o dell'art. 109) — Ordinata un'inchiesta dal Consiglio comunale o provinciale o dalla Giunta provinciale amministrativa, chi ne è incaricato ha diritto di far citare testimoni.

(Segue il comma 4^o dell'art. 109 che incomincia: Ai testimoni delle inchieste... e finisce: su materia punibile).

Art. 110. — (2^o e 3^o comma):

Le condanne per reati elettorali, ove per espressa disposizione della legge o per la gravità del caso venga dal giudice irrogata la pena della detenzione, producono sempre, oltre le pene stabilite nei precedenti articoli, la sospensione del diritto elettorale e di tutti i pubblici uffici per un tempo non minore di un anno, nè maggiore di cinque.

Ove la detta condanna colpisca il candidato, la privazione del diritto elettorale o di eleggibilità sarà pronunziata per un tempo non minore di cinque nè maggiore di dieci anni.

Aggiungere dopo l'ultimo comma:

Ai reati elettorali non è applicabile la legge 26 giugno 1904, n. 267.

Art. 111. — La cognizione dei reati elettorali, di cui agli articoli 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 107 e 108 è devoluta ai tribunali penali.

Art. 111-bis. — In ogni caso in cui è dalla presente legge richiesta l'opera di notaio per attestare l'autenticità di domande verbali e la identità personale di coloro, che vogliono iscriversi, o per autenticare la firma dei richiedenti, spetta al medesimo per ogni atto l'onorario di centesimi 50.

Art. 11. — Sostituire nel primo comma:

b) i deputati provinciali della provincia;

e) gli stipendiati, i salariati e i contabili delle provincie e dei comuni;

Aggiungere dopo il paragrafo f:

Non più della metà dei membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa può appartenere nel tempo stesso al Consiglio provinciale.

Aggiungere dopo l'ultimo comma:

I consiglieri provinciali che facciano parte della Giunta provinciale amministrativa non potranno intervenire nelle discussioni e nelle deliberazioni che riguardino i comuni dei mandamenti in cui sono stati eletti.

Art. 145 e 245. — Sono incompatibili le funzioni:

1° di deputato al Parlamento e di deputato provinciale;

2° di deputato al Parlamento e di sindaco;

3° di deputato provinciale e di sindaco;

4° di presidente del Consiglio e di presidente della Deputazione provinciale;

I deputati al Parlamento non possono essere eletti deputati provinciali, e viceversa, se non hanno rinunciato e lasciato l'ufficio almeno otto giorni prima di quello della elezione.

Uguale disposizione si applica nei casi indicati al n. 4 del presente articolo.

Chiunque eserciti uno degli altri uffici indicati ai numeri 2 e 3 non può essere eletto a quello rispettivamente incompatibile se non abbia cessato dalle funzioni da sei mesi.

Però il sindaco può essere eletto deputato al Parlamento fuori del collegio elettorale, nel quale esercita le sue attribuzioni.

In questo caso, ove non rinunci al mandato legislativo nel termine di otto giorni dalla convalidazione della sua elezione, cessa dalle funzioni di sindaco.

I membri della Giunta provinciale amministrativa non possono far parte di nessun Consiglio comunale compreso nella provincia.

Art. 153. — Nei comuni divisi in borgate o frazioni il sindaco può delegare in esse le sue funzioni di ufficiale del Governo, quando per la lontananza dal capoluogo o per la difficoltà delle comunicazioni lo creda utile, ad uno dei consiglieri, e in difetto ad altro fra gli elettori in quelle residenti, purchè eleggibile a consigliere a norma dell'art. 23 della presente legge.

Art. 225. — (*Ultimo capoverso*):

di 30 nelle altre provincie.

Art. 271. — I Consigli comunali e provinciali durano in ufficio quattro anni e si rinnovano integralmente alla scadenza di tale periodo.

Il quadriennio decorrerà per ciascun Consiglio dal 1° giugno dell'anno in cui è avvenuta la rinnovazione integrale di esso.

Salvo il disposto dell'art. 273, la scadenza del sindaco, della giunta comunale, della deputazione provinciale e del suo presidente coincide con quella dei rispettivi Consigli, i quali, appena ricostituiti, debbono procedere alla rinnovazione delle dette cariche.

La perdita della qualità di consigliere per causa diversa dalla scadenza prevista nel pre-

sente articolo produce, di pieno diritto, la immediata decadenza degli uffici sopra indicati.

Art. 272. — (*Secondo comma*):

Durante il quadriennio si fa luogo...

... (*Identico il resto*).

(*Terzo comma*):

Le elezioni suppletive si fanno entro tre mesi dalle verificate vacanze, purchè il rinnovamento generale dei Consigli...

... (*Identico il resto*).

Art. 218. — Salvo quanto è stabilito con l'art. 199 della legge 1° agosto 1907, n. 636 (testo unico) per le contravvenzioni alle prescrizioni dei regolamenti locali d'igiene, sono puniti con l'arresto per un tempo non superiore ai dieci giorni, o coll'ammenda non superiore alle lire cinquanta, i contravventori ecc. (*il resto identico*).

Art. 3.

Nei termini prescritti per la revisione delle liste elettorali politiche per l'anno 1914, si procederà alla formazione di nuove liste elettorali amministrative, in base alle disposizioni della presente legge.

I documenti che furono presentati per la iscrizione nelle precedenti liste e che si trovano tuttora in possesso delle segreterie municipali, dovranno essere da queste comunicati d'ufficio alle Commissioni elettorali.

Nella prima attuazione della presente legge, coloro che si trovano iscritti nelle liste elettorali amministrative di un comune diverso da quello in cui hanno trasferito almeno da sei mesi la loro residenza, possono, a loro domanda, continuare a rimanervi iscritti.

È data facoltà al ministro dell'interno di emanare le disposizioni opportune per disciplinare in relazione agli anzidetti termini il compimento delle varie operazioni occorrenti per la formazione delle nuove liste elettorali amministrative.

Compiuta la revisione delle liste si procederà alla rinnovazione integrale di tutti i consigli comunali e provinciali nei modi e termini indicati nei precedenti articoli.

È prorogata al 31 dicembre dell'anno in cui si effettuerà la rinnovazione integrale dei consigli provinciali, la scadenza dei membri eletti delle Giunte provinciali amministrative attualmente in carica.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1913

Art. 4.

Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, è autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni del testo unico della legge co-

munale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269, con le disposizioni delle altre leggi che lo hanno modificato, e con quelle della presente legge.

